


LA CONFEDERAZIONE DEL LAVORO

Pubblicazione settimanale Ufficiale della Confederazione Generale del Lavoro.

Inviare Corrispondenze ed Abbonamenti alla
CONFEDERAZIONE DEL LAVORO - TORINO

REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE
12, Corso Siccardi - TORINO - Corso Siccardi, 12

ABBONAMENTI
Anno: L. 2,50 - Semestre: L. 1,25 - Estero: il doppio.



VII Congresso Nazionale delle Società di Resistenza

MODENA, 6, 7, 8 e 9 Settembre 1908

Avvertenze ed istruzioni alle Sezioni ed ai Congressisti.

I. - Il Comitato esecutivo, aderendo all'invito di alcune Sezioni, ha deciso di prorogare il termine utile per aderire al Congresso al 31 agosto corrente. Bisogna però che entro tale termine siano fatte pervenire alla sede di Torino le domande di adesione accompagnate dal relativo importo, senza che il Comitato non garantisca di mandare in tempo la tessera di riconoscimento e la richiesta necessaria ad usufruire dei ribassi ferroviari.

I ribassi sono stati accordati a termine di legge, e variano dal 40 al 60 o/o a seconda della distanza. I ribassi sono concessi alla 1^a, 2^a e 3^a classe. I biglietti si cominceranno a distribuire in tutte le stazioni col 1^o di settembre e saranno validi per il ritorno sino al 15 settembre, viaggio incluso.

II. - Il conto consuntivo al 30 giugno 1908, con la relativa relazione dei revisori, viene inserito in questo numero del giornale, il quale viene spedito a tutte indistintamente le sezioni confederate. Viene pure spedita gratuitamente a tutte le organizzazioni confederate la relazione morale della Segreteria generale.

Inoltre sono pressoché ultimate le relazioni Cabriini-Chiesa e quella Pagliari, le quali saranno stampate in volumi separati. Tutte le altre conclusioni dei diversi relatori saranno poi riunite in fascicolo a parte per comodità dei congressisti.

Hanno diritto a tutte le relazioni soltanto quelle organizzazioni che pagano la tassa di adesione al Congresso, in ragione di una copia di ciascuna di esse per ogni quota versata.

III. - Il Congresso si terrà nel Teatro Storch, di Modena, poco distante dalla stazione ferroviaria, e si inaugurerà alle ore 14 precise del giorno 6 settembre.

Il Comitato ordinatore di Modena ha provveduto agli alloggi. Apposti incaricati del Comitato si troveranno, ad ogni arrivo di treno, alla stazione per accompagnare e fornire indicazioni ai congressisti.

IL COMITATO ESECUTIVO

Spettabile Sezione,

Il Consiglio Direttivo della Confederazione del Lavoro ha fissato per i giorni 6, 7, 8 e 9 del prossimo settembre il Congresso Nazionale della Resistenza che sarà tenuto a Modena, in base all'esito del referendum indetto fra le organizzazioni interessate.

Vi comunichiamo l'ordine del giorno del Congresso e le norme che devono regolare le adesioni, pregandovi vivamente di ritornarci entro il 31 agosto l'annesso modulo debitamente riempito e accompagnato dall'importo della tassa di adesione.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Verifica dei poteri;
2. Relazione morale e finanziaria (relatori: il Segretario Generale e i Revisori);

3. Disciplina degli appelli alla solidarietà nazionale ed internazionale durante gli scioperi (relatori: L. Calda e C. Ricciardi);
4. Rapporti tra Confederazione del Lavoro e partiti politici (relatori: F. Quagliano e P. Ciotti);
5. Legislazione sociale: a) l'assicurazione contro le malattie, l'invalidità e la vecchiaia (relatori: on. A. Cabrinì ed onorevole P. Chiesa); b) legge sugli infortuni del lavoro (relatore: L. D'Aragona);
6. Modifiche allo Statuto confederale (relatore il Comitato Esecutivo);
7. Gli addetti ai servizi pubblici di fronte ai doveri della solidarietà negli scioperi (relatore C. Dell'Avallè);
8. Istruzione ed organizzazione del personale addetto alle organizzazioni economiche (relatore prof. F. Pagliari);
9. Proposte eventuali;
10. Rinnovazione delle cariche.

L'importanza e gravità delle questioni da discutere ci assicurano che tutte le organizzazioni confederate vorranno partecipare al Congresso che, ci auguriamo, possa riuscire una solenne manifestazione della potenza e della maturità del proletariato italiano.

Il Comitato Esecutivo:
GERUTTI G. B. - QUAGLINO FELICE.
RINALDO RIGOLA
Segretario.

Norme per aderire al Congresso.

1^o Ogni Lega confederata ha diritto di mandare un proprio rappresentante scelto fra i propri membri (1). Nel caso però che volesse delegare a rappresentarla una persona a sé estranea, potrà scegliere il proprio rappresentante unicamente tra i segretari a stipendio e ad impiego permanente di una Camera o Federazione o Lega confederata.

2^o Più Lega di una stessa località, e non superanti insieme i 5000 soci, possono delegare un solo rappresentante, purché scelto fra i soci di queste Leghe, oppure fra gli organizzatori degli Enti confederati, come al § 1^o.

3^o I Sindacati nazionali con amministrazione centralizzata e aderenti a mezzo del loro Ufficio Centrale, avranno facoltà di scegliere tra il lasciare un rappresentante ad ognuna delle proprie Sezioni e il farsi rappresentare in blocco come Sindacati nazionali. In questo secondo caso potranno inviare un delegato ogni 5000 soci o frazione di 5000. I delegati così scelti dovranno però essere designati da un referendum indetto tra tutte le Sezioni che formano il Sindacato.

4^o La tassa d'adesione al Congresso è così stabilita: L. 2 per ogni Lega che non superi i 200 soci; L. 3 per quelle che superano i 200 ma non i 500 soci; L. 5 sino a 1000 soci. Oltre i 1000 soci si paga una proporzionale di L. 3 per ogni migliaio o frazione di migliaio. I Sindacati nazionali sono considerati, agli effetti della tassa d'adesione, come una Lega avente almeno un minimo di 1000 soci. Più Leghe mandanti un solo rappresentante, a termini del § 2, dovranno individualmente sottostare alle medesime tasse qui indicate.

5^o Ogni Lega pagante la tassa d'adesione avrà diritto di avere gratuitamente le relazioni stampate.

6^o I delegati voteranno al Congresso per il numero di soci che rappresentano. Il computo di questi soci sarà fatto in base al numero degli iscritti fino al 30 giugno 1908, quale risulta dal numero delle tessere o marchette prelevate.

7^o Le adesioni col relativo importo e col nome del delegato devono essere inviate presso la sede di Torino non più tardi del 31 agosto.

(1) Le Leghe confederate aventi diritto di partecipare al Congresso sono quelle che risultano iscritte e in regola coi pagamenti fino a tutto il 30 giugno dell'anno corrente.

Le Camere del lavoro e le Leghe sono vivamente pregate di sollecitare l'invio delle adesioni al Congresso, notificando il nome e l'indirizzo personale dei delegati onde spedir loro senza ritardo le tessere e i moduli per ottenere i ribassi ferroviari.

A proposito di neutralità dei Sindacati

Torino, 15 agosto 1908.

Caro onorevole Rigola,

Leggo nella *Stampa* di questa mattina una Sua intervista molto interessante e importante sul prossimo Congresso della resistenza, in cui Ella delinea l'attitudine della Confederazione Generale del lavoro — questo organismo così giovane e vigoroso — di fronte ai partiti politici. Non so se in quella intervista il di Lei pensiero è stato un poco tradito: certo mi ha recato una sorpresa.

Sulla necessità di separare bene le due funzioni, quella politica e la economica, siamo tutti d'accordo: basterebbe la storia dolorosa e non ancora scritta dello sciopero di Terni per far comprendere come la Confederazione debba, direi quasi prima di ogni altro compito, assolvere quello di disciplinare questo punto vitale. Ogni partito politico ha delle esigenze di vita alle quali gli interessi dei lavoratori non devono mai andare subordinati e tanto meno sacrificati. Inoltre le agitazioni operaie — nel complesso mondo industriale moderno — vanno diventando delle operazioni così difficili per la tattica e per le conseguenze immediate e a scadenza più lontana, che occorre assolutamente lasciarne la direzione a quella categoria speciale di « imprenditori » che si va creando e che sono i Segretari delle Federazioni nazionali, sotto il controllo della Confederazione.

Ma da questo alla assoluta « apoliticità » del massimo organo operaio italiano e — peggio ancora — alla sua neutralità di fronte alle organizzazioni repubblicane e persino cattoliche, mi perdoni, caro Rigola, ma mi pare ci corra un tratto così lungo, che esige qualche cosa più di una semplice affermazione apodittica, contenuta in una intervista.

In Germania — come Ella ha molto bene osservato — i rapporti fra organizzazioni operaie e partito socialista sono stati regolati ferreamente; regolati però, non disciolti e colà, nella terra di Carlo Marx, i Sindacati « gialli » sono tenuti nella dovuta distimia. In Inghilterra — per ragioni storiche tutte proprie e tutte esclusive di quel paese — le *Trade Unions* sono apolitiche, o, per dir meglio, lo sono state fino a ieri, per la semplicissima ragione che il primato industriale liberoscambista di quell'impero concedeva sì larghi profitti, che le *Trade Unions* ebbero da lavorare per un secolo a seguitare a ritagliarsi delle fettine sempre più larghe nella gran torta. Ma oggi che lo spettro della Germania industriale e commerciale prende forma e contorno, accompagnato dalle incessanti recriminazioni degli industriali inglesi contro le « pretese » delle *Trade Unions* e che fa capolino l'idea protezionista, esse si sentono molto impacciate e trovano che il semplice « Labour Party » funziona male.

Un « partito del lavoro »! Sì, la vedo questa evoluzione del proletariato italiano. Tre o quattro Federazioni potenti, monopoliste del lavoro specificato, accarezzate dai capitalisti, coi loro soci trasformati in piccoli borghesi e quindi conservatorissimi, raggruppati in una insopportabile casta chiusa, pieni di « praticità » e quindi sordi a tutto ciò che non sia

salario e ore di lavoro, incalzati alle reni dall'altro proletariato, quello rimasto fuori... Tale e quale come stava succedendo in Inghilterra... se la Germania e Chamberlain non vi ponevano buon riparo.

Perché vede, on. Rigola, il mio grande timore di una Confederazione così... equanime di fronte ai partiti, quale glie la hanno fatta preconizzare nell'intervista sulla *Stampa*, è che essa, per il benessere immediato, faccia perdere di vista agli operai quella visione di un futuro quale il partito socialista concepisce, e il partito repubblicano e quello cattolico invece combattono. E allora i federati, per dirla con la frase tedesca, « perderebbero di vista la foresta a cagione degli alberi » e diventerebbero dei piccoli panciuti cretini e morbidi, a maggior gloria della borghesia da una parte e dei sindacalisti dall'altra, perdendo quelle idealità che finora hanno costituito l'aspetto più simpatico e la forza più duratura del loro perpetuo divenire.

Ma, ora che ci penso, è un po' ridicolo che io venga a dire queste idee a Lei, di cui il passato è un'arra per l'avvenire, che tutti auguriamo lunghissimo pel bene del proletariato italiano. Queste mie poche linee non hanno altra pretesa che di invitarla amichevolmente a esporre nitido su questo punto il di Lei pensiero, perché domani la borghesia, interpretandolo a rovescio, non prenda quelle due colonne della *Stampa* per intornavi un osanna inopportuno.

Mi scusi l'audacia e mi creda, con tanto affetto e stima, di Lei
dev. ATTILIO CABIATI.

Siamo orgogliosi e lieti di accettare l'invito del dotto e valoroso amico che ha profuso tanti tesori di scienza in sostegno del principio di organizzazione della classe operaia.

Possiamo però dire subito ad Cabiati che le sue spiegabili apprensioni non si fondano che su qualche nostra affermazione poco precisa.

Certo, tutte le volte che ci attendiamo di definire i rapporti tra partiti politici ed organizzazioni cadiamo, per forza, sotto il sospetto di voler imitare l'unionismo inglese vecchio stile o di voler fare la cosiddetta aristocrazia operaia. Ma, come ben dice il prof. Cabiati, quell'unionismo neutrale, anzi conservatore e borghese, lo può fare l'Inghilterra perché ebbe delle speciali condizioni economiche ed industriali che l'Italia non ha. Aggiungeremo che si poté farsi quando altri erano i tempi e quando tanta luce di pensiero socialista non era ancora penetrata in mezzo alle masse operaie. Noi abbiamo un punto di partenza diverso da quello delle masse inglesi e delle condizioni molto diverse; volerne ricalcare le orme equivarrebbe al voler fare opera fore.

In sostanza noi vogliamo fare coi partiti democratici né più né meno di ciò che i sindacati tedeschi fanno con la democrazia socialista; né più né meno di ciò che i socialisti francesi sarebbero ben contenti di fare con la Confederazione francese, e cercano di fare persino a prezzo della loro dignità.

Dobbiamo dire, in Italia, i partiti, e non soltanto il partito, perché nell'estrinsecazione pratica del programma politico, l'azione dei socialisti e dei repubblicani, e talora magari dei radicali, è spesso convergente. Noi non possiamo (non sarebbe onesto e non sarebbe logico) combattere a priori tutti i partiti di opposizione, riconoscendo soltanto il socialista, per poi ricorrevvi quando, come spesso accade, se ne presenta l'utilità ed il bisogno.

La nostra fisionomia non ci è data dai partiti, ma dal contenuto intimo delle nostre aspirazioni. Così noi diciamo, lo diciamo noi stessi, che vogliamo e l'albero e la fo-

resta: un albero per volta, sia pure, ma tutta quanta la foresta. In altre parole: noi abbiamo uno statuto ed un programma che i congressi e le delegazioni rivedono di quando in quando; lottiamo come classe per mezzo degli scioperi e con tutte quelle altre armi che paiono adatte a migliorare le sorti dei lavoratori ed avviarli alla definitiva redenzione. Ci sono dei partiti che concordano, anche soltanto transitoriamente in questo? Quelli sono amici. Ve ne sono che ci avversano? Son nemici. Alla storia il compito delle opportune selezioni. A noi conviene la larghezza e l'ottimismo.

I partiti possono nel loro eclettismo concedersi il lusso di abbracciare vasti orizzonti ideali; i sindacati non possono fare altrettanto. Ne consegue che i partiti sembrano sempre più arditi e meno pretti delle organizzazioni, ma ciò è una pura illusione ottica. Finché il socialismo non è che una vaga aspirazione al bene, ecco una parte della borghesia e la classe degli esercenti e piccoli commercianti a portare i voti sui socialisti; non appena però il proletariato entra in campo con gli scioperi e le cooperative vediamo queste classi ritirarsi spaurite e far corpo con la borghesia conservatrice.

Tema che si costituisca la casta chiusa, l'élite operaia ben pensante e piccolo, molto piccolo borghese? Ma niente affatto, caro ed amato professore. Non ne abbiamo il temperamento. Non siamo inglesi, la dio mercè, e tanto meno nordamericani. Potremo copiare dagli altri paesi le forme organizzative che ci paiono buone, ma non possiamo non dare la nostra anima alle forme esotiche.

Del resto non vediamo altro mezzo per fare l'organizzazione sindacale. Chi ci garantisce che quel sindacato che si fissa in mente di procedere per via di ostracismi non sia appunto il sindacato che galoppa verso il chiuso egoismo?

Fissato bene il principio che il sindacato si fa per le battaglie di classe sino alla totale disparizione della padronanza, preferiamo dare prestantza a questo sindacato, aprirvi porte e finestre ed esporlo alle correnti più opposte. Perciò noi parliamo di sindacato laico, che vuol dire, notiamolo bene, l'antitesi perfetta del sindacato apolitico e neutrale (il quale poi non fu mai altro che un'astrazione, poiché si chiamavano associazioni neutre od apolitiche quelle che, in realtà, servirono sempre passivamente alla politica conservatrice); laico, vale a dire che non sposa e non impone l'obbligo di nessun dogma politico o religioso, ed impedisce i conflitti settari entro il suo seno tene dosi in una linea di condotta per cui la sua principale attività deve essere formata dalla risoluzione dei problemi pratici di ogni giorno.

Non dobbiamo dimenticare che la base del sindacato è la condizione sociale, mentre invece quella di qualunque partito è la fede. Noi non possiamo chiedere a nessun operaio come la pensi in politica ed in religione prima di accettarlo socio del sindacato. Analogamente la Confederazione non potrebbe rifiutarsi di accogliere l'adesione di una lega, la quale si sottomettesse agli statuti ed ai programmi confederali, solo perché fosse composta di monarchici o di cristiani.

Comprendiamo come queste cose dette male o dette con troppe parole in un'intervista, della quale l'intervistatore è costretto a prendere soltanto le idee più tipiche, abbiano potuto suscitare un forte dubbio nell'animo del prof. Cabiati; il dubbio, cioè, che le organizzazioni fossero prese d'un tratto da malinconia imitativa dei cantori della cappella Sistina. Or ciò non è. Noi ci preoccupiamo unicamente di non dare a nessun lavoratore il pretesto di farsi crumiro. Per il resto lasciamo che operi la logica delle cose.

Se i lavoratori, isolati ed organizzati, troveranno giusto che si facciano gli scio-

peri e si lotti per instaurare il regime del lavoro libero da ogni sfruttamento, non troveranno difficoltà ad unirsi a tutti gli altri che già la pensano in questo modo (e sarà tanto di guadagnato); se invece ripudieranno finalità e metodi adottati liberamente dalle maggioranze combattenti è già convenuto che, organizzati o no, saranno deliberatamente giusti.

CONCLUSIONI sui temi del Congresso

Sulla disciplina degli appelli alla solidarietà negli scioperi.

Il Congresso Nazionale della Resistenza — traendo ammassamento dai fatti verificatisi durante il movimento operaio di questi ultimi anni — riconosce che lo sciopero — inteso non come un atto di sentimentalismo o come un esperimento rivoluzionario, bensì come una manifestazione di forza preordinata all'intento di conseguire un utile maggiore — è sempre uno dei mezzi più importanti per migliorare le condizioni di lavoro e di vita della classe operaia; ma contemporaneamente ritiene doveroso invitare tutte le organizzazioni a ricorrere colla maggiore ponderazione all'uso di quest'arma.

E mentre dichiara che imprescindibile dovere delle organizzazioni di resistenza è quello di cercare di provvedere colle proprie forze ai propri bisogni, sospingendo i soci a versare quote gradualmente sempre più elevate in modo da creare a ciascuna Federazione Nazionale di Mestiere una propria autonomia finanziaria con un fondo di cassa sufficiente per affrontare ogni eventualità.

Delibera di disciplinare gli appelli alla solidarietà nazionale e internazionale nei casi di scioperi o serrate, con le seguenti norme:

1° Gli appelli nazionali e internazionali di solidarietà devono essere rivolti al proletariato organizzato unicamente dalla Confederazione Generale del Lavoro.

In conseguenza di ciò le organizzazioni aderenti alla Confederazione non dovranno rispondere ad appelli loro provenienti, dall'Italia o dall'Estero, per il tramite di qualsiasi altro Ente economico o politico.

2° Le Federazioni Nazionali sono autorizzate a prendere l'iniziativa di sottoscrizioni nazionali nell'ambito della categoria di lavoratori da cui sono formate e soltanto a favore dei propri soci — e altresì a ricorrere alla solidarietà internazionale limitandosi però all'appello alle Federazioni Internazionali di Mestiere cui fossero aderenti.

3° L'intervento della Confederazione, per ottenere a favore di uno sciopero l'appoggio finanziario delle organizzazioni operaie, deve essere richiesto dalla Federazione Nazionale di Mestiere direttamente interessata. E la Confederazione è in obbligo di trattare la questione solo quando risulti che gli scioperanti sono organizzati e confederati.

In mancanza della Federazione Nazionale la richiesta dovrà essere rivolta dalla Camera del Lavoro esistente nella località ove si svolge lo sciopero.

4° La Confederazione prima di assecondare la domanda dovrà accertarsi, con tutti i mezzi possibili, che l'atto di solidarietà invocato possa rispondere e all'interesse particolare della categoria di lavoratori in sciopero e all'interesse generale del proletariato. E l'appello confederale non potrà, in ogni modo, essere rivolto alle organizzazioni prima del trentesimo giorno di sciopero.

5° La Confederazione avrà il diritto di intervenire nelle deliberazioni sulle questioni di tattica e nella direzione degli scioperi sussidiati, fino al loro termine, nonché di controllare eventualmente la distribuzione dei sussidi e le spese in genere necessarie per il mantenimento dello sciopero, e di esigere settimanalmente dal Comitato che lo dirige un rapporto particolareggiato sul movimento.

Rifiutando gli scioperanti di riconoscere tali diritti, la Confederazione rifiuterà a sua volta il sussidio.

6° Se durante il proseguimento di uno sciopero venisse constatata la nessuna probabilità di vittoria, la Confederazione inviterà il Comitato dirigente a dichiarare la cessazione. In caso di rifiuto la Confederazione indirierà immediatamente un referendum, tra i componenti il Consiglio Direttivo e il Consiglio Nazionale, sulla necessità o meno di sospendere il sussidio agli scioperanti.

7° La sostituzione parziale o totale dei dirigenti di uno sciopero sussidiato non potrà avvenire, in qualunque caso, che per parte delle organizzazioni direttamente interessate e d'accordo con la Confederazione.

8° Le somme deliberate e in qualunque modo raccolte in seguito all'appello della Confederazione devono essere inviate dalle organizzazioni alla sede confederale — e il Comitato Esecutivo provvederà per la distribuzione dei sussidi agli scioperanti coi mezzi che riterrà più opportuni.

9° I residui di ogni sottoscrizione, e così le somme pervenute a sciopero finito, sono di spettanza della Cassa Nazionale di Resistenza esistente presso la Confederazione. A detta della Cassa le organizzazioni che possono sono in dovere di far pervenire ad intervalli, e possibilmente ogni anno, obblazioni volontarie, onde metterla in grado di sopporre ai piccoli e urgenti bisogni senza dover ricorrere ogni

volta all'appello di solidarietà; e ciò fino a quando potrà farsi funzionare completamente la Cassa stessa con quote obbligatorie per tutti i confederati.

10° In confronto di scioperi dichiarati da lavoratori disorganizzati, qualunque ne sia l'importanza, la Confederazione del Lavoro si regolerà caso per caso conformemente all'interesse generale dell'organizzazione, promuovendo sempre il parere della Federazione Nazionale del Mestiere che gli scioperanti esercitano e della Camera del Lavoro della località ove esiste lo sciopero, sempreché è l'una e l'altra siano confederate.

Il Congresso infine ha obbligo alle organizzazioni che raggruppano Società confederale — Camera del Lavoro, Federazioni Provinciali e Federazioni Nazionali — a non iniziare agitazioni che impongono, provincialmente o nazionali, tutti, o la maggioranza dei lavoratori della categoria da cui sono costituite, senza ottenere prima l'assenso della Confederazione Generale del Lavoro — avvertendo che le organizzazioni che venissero meno a questa prescrizione perderanno il diritto al sussidio di solidarietà da parte delle consorelle, salvo nei casi di scioperi di difesa, diretti ad impedire un peggioramento delle condizioni di lavoro o a difendere l'esistenza dell'organizzazione, la cui necessità di immediata proclamazione venga constatata posteriormente dalla Confederazione del Lavoro.

LODOVICO CALDA
CESARE RICCIARDI

Sui rapporti tra Confederazione del Lavoro e Partiti politici.

Il principio dell'apoliticoismo delle organizzazioni operaie, nel quale per molti anni anche molti dei nostri migliori credettero in piena buona fede, non è ormai più sostenuto e proposto se non da coloro i quali vogliono bandita dalle organizzazioni stesse la politica altrui per insinuarsi e farvi prosperare (anche se non avvertita) la propria.

Oggi, l'organizzatore modestamente esperto e colto e l'organizzatore cosciente, comprendono che per emancipare il proletariato dalla sua triplice servitù (intellettuale, politica ed economica) sono egualmente efficaci la lotta economica e la lotta politica.

Infatti, se l'attività dei partiti politici si esercita soprattutto nel campo della lotta politica del proletariato, l'attività dei Sindacati (organizzazioni di resistenza) si esercita principalmente nel campo delle lotte economiche della classe operaia. Partiti politici e Sindacati hanno dunque da compiere un lavoro ugualmente importante in pro dell'emancipazione proletaria; e l'azione del Sindacato risulterebbe incompleta se non fosse sussidiata da quella dei partiti politici, e l'azione di questi sarebbe faticosa e sterile di risultati, quando non tendesse a favorire il movimento ascensionale delle classi lavoratrici.

E qui è opportuno avvertire subito che quando diciamo partiti politici intendiamo il Socialista e quegli altri che non ostacolano la lotta di classe proletaria e accettano il programma ed i metodi della Confederazione Generale del Lavoro.

Ciascuno dei due grandi organismi (il Sindacato operaio e le forze politiche della democrazia organizzata) ha un proprio carattere distinto, determinato dalla stessa sua natura, in ordine al quale deve naturalmente regolare la propria azione, in un modo assolutamente indipendente; ma vi ha pure nella lotta di classe proletaria un sempre più vasto e più vario complesso di conquiste, le quali si possono raggiungere più facilmente mediante l'accordo coi partiti politici. Per conseguenza la lotta proletaria sarà più agevolmente combattuta e riuscirà più fruttuosa quanto più concordi saranno i rapporti fra le due forze organizzate, senza che per altro nessuna perda il proprio carattere e la propria indipendenza, l'unità e la continuità della propria azione.

E qualora delle divergenze avvenisse ad insorgere sulla opportunità di alcuni metodi di lotta, le due organizzazioni dovranno (nell'interesse reciproco e a mezzo dei loro organi direttivi) stabilire le basi dell'accordo.

Il Congresso pertanto dichiara che i Sindacati operai non compiranno intero il loro dovere nella lotta per la emancipazione dei lavoratori, se non quando esplicheranno altresì un'azione energica e cosciente nel campo politico; ed i partiti politici dal canto loro non potranno vantare di avere ubbidito ai veri principi della democrazia quando non abbiano aiutato, in ogni occasione e con ogni loro mezzo, i Sindacati nelle lotte che essi ingaggiano per migliorare ed elevare le condizioni sociali dei lavoratori.

Dichiara inoltre che la sempre crescente concentrazione dei mezzi di produzione, l'estendersi ed il rafforzarsi dell'organizzazione dei capitalisti ridurrebbero le organizzazioni operaie all'impotenza, se esse si preoccupassero unicamente degli interessi di mestiere e di categoria, si mettersero o si mantenessero sul terreno dell'egoismo corporativo, instaurassero il dannoso localismo, ammettessero la teoria dell'armonia d'interessi fra lavoro e capitale.

A disciplinare quindi i rapporti tra la Confederazione del Lavoro e Partiti politici, il Congresso delibera:

1° Spetta esclusivamente alla Confederazione Generale del Lavoro:

a) la direzione ed il coordinamento degli scioperi economici limitatamente alle organizzazioni aderenti alla Confederazione, ed in ciò che hanno riferimento agli interessi generali del proletariato;

b) la decisione se convenga o meno rivolgere appello alla solidarietà operaia con pubbliche sottoscrizioni o con circolari alle Leghe confederate, quando si tratti di scioperi fatti da organizzazioni nazionali dissidenti dalla Confederazione o da organizzazioni locali in conflitto colle rispettive Federazioni nazionali;

c) la proclamazione degli scioperi generali nazionali di tutti i mestieri;

2° Spetta ai partiti politici:

a) cooperare colla Confederazione alla propaganda intesa a favorire la formazione delle Federazioni nazionali di mestieri raggruppate nella Confederazione; a spiegare quali siano le mansioni delle organizzazioni locali (Camera del Lavoro) e quali quelle delle organizzazioni nazionali; alla necessità di cementare sempre più l'unità del proletariato, a introdurre e perfezionare i sistemi di soccorso, a provvedere meglio, mediante più elevate contribuzioni, le casse federali; ad educare i loro aderenti ad una più chiara coscienza dei problemi economici e politici, ad un più sentito spirito di sacrificio ispirato all'ideale della emancipazione;

b) procedere il più possibilmente d'accordo colla Confederazione del Lavoro, a mezzo dei rispettivi organi direttivi, sia per le manifestazioni nazionali di carattere puramente politico e per la soluzione dei problemi di legislazione sociale, sia per distribuire la propaganda economica e regolare gli interventi nei movimenti eccezionali e non prevedibili.

F. QUAGLINO
P. GIOTTI.

cessità fisiche e morali esso chiedesse per mezzo della sua legale rappresentanza, e il governo negasse usando della violenza; — o per qualsiasi altro fatto eccezionalissimo grave.

Ma in questo caso lo sciopero deve essere maturato nell'animo della gran maggioranza del proletariato, esso deve essere ordinato dai dirigenti della sua massima organizzazione, deve essere risposta spontanea immediata ad un appello di compagni, non deve mai essere imposto. — E per le cause sue, per lo scopo da raggiungersi, non può aver limiti di estensione e di categorie. Tutti i lavoratori devono parteciparvi, addetti ai servizi pubblici o no; la stampa deve tacere ovunque; lo Stato deve sentire, fortemente sentire gli effetti della sospensione della vita nazionale; scioperi così fatti ancora non ne registra la storia operaia d'Italia, né quella delle altre nazioni; essi non possono essere che l'opera di organizzazioni potenti, unite, disciplinate.

Queste le nostre conclusioni (che di riserviamo di sviluppare in congresso) sul tema, che si presteranno certo ad una viva discussione. Conclusioni che non sono però se non la conferma del nostro pensiero già espresso al convegno di Firenze nell'ottobre del 1907.

Proponiamo quindi sull'oggetto il seguente ordine del giorno:

« Il congresso, ritenuto che lo sciopero generale nazionale può e deve essere arma di

« difesa e di offesa del proletariato contro i poteri dello Stato;

« ritenuto, d'altra parte, che lo sciopero generale localizzato ha fatto fallimento e non può in via di massa per gli effetti suoi raggiungere lo scopo che si prefigge;

« nel mentre ritiene

« doversi usare dello sciopero generale localizzato solo per casi gravi di difesa delle organizzazioni economiche; escluse che ad esso debbano partecipare gli addetti ai servizi pubblici — comprendendo in questi anche la stampa quotidiana;

« ritiene invece

« lo sciopero generale nazionale arma sicura e potente di difesa e offesa di fronte allo Stato e perciò di carattere esclusivamente politico; e considerando che esso non deve essere usato con leggerezza e facilità;

« che non può essere effetto di coazione e di imposizione violenta, ma movimento disciplinato di classi coscienti e preparate alle conseguenze;

« che non può — per i risultati da conseguirsi e gli effetti da prodursi — avere limiti di estensione e di categorie;

« conclude

« che in caso di sciopero generale nazionale, « avente carattere politico, e deliberato dalle rappresentanze centrali delle organizzazioni nazionali di mestiere, devono parteciparvi tutti indistintamente i lavoratori, addetti o non addetti ai servizi pubblici. »

CARLO DELL'AVALLE.

Modifiche allo Statuto confederale

STATUTO ATTUALE

Costituzione e scopi.

Art. 1. — E' costituita in Italia la Confederazione Generale del Lavoro per ottenere e disciplinare la lotta della classe lavoratrice contro il regime capitalistico della produzione e del lavoro.

Art. 2. — La Confederazione è costituita da tutte le organizzazioni aderenti alle Federazioni nazionali di mestiere e alle locali Camere del Lavoro.

Potranno far parte della Confederazione anche le organizzazioni autonome, le quali compiranno, all'atto dell'iscrizione, che non esiste la Federazione nazionale di mestiere, né la Camera del Lavoro ove esse hanno sede, purché si uniformino alle prescrizioni del presente Statuto ed a quanto verrà deliberato dai Congressi e dai referendum.

Azione.

Art. 3. — La Confederazione curerà:

a) la direzione generale del movimento proletario, industriale e contadino al disopra di qualsiasi distinzione politica, coordinando l'azione che devono svolgere le Federazioni di mestiere, e le Camere del Lavoro aderenti alla Confederazione, in quanto le funzioni delle due organizzazioni debbano intendersi circoscritte rispettivamente agli interessi generali e nazionali per le prime ed a quelli locali dei gruppi di mestiere per le seconde;

b) la diretta trasmissione ai delegati del proletariato nei congressi rappresentativi delle riforme sociali e dei conseguenti provvedimenti finanziari reclamati dai congressi proletari;

c) di secondare, disciplinare e coordinare ogni iniziativa dei lavoratori in materia legislativa e condurre vigorosamente le agitazioni intese a rafforzare l'azione dei delegati del proletariato nei pubblici poteri, per strappare allo Stato, alle Province e ai Comuni quelle leggi e quei provvedimenti richiesti e chiaramente voluti dalla classe lavoratrice;

d) di integrare il movimento di resistenza con lo stringere i rapporti e prendere le iniziative d'accordo con le Federazioni delle Cooperative e delle Mutue, favorendo lo sviluppo autonomo d'aggruppamenti cooperativi locali, le loro Federazioni nazionali e internazionali;

e) di prendere le necessarie ed opportune intese coi partiti che nel campo politico accettarono la difesa degli interessi dei lavoratori, perché ogni attrito parziale fra capitale e lavoro venga risolto nel senso più favorevole alla classe lavoratrice, ed ogni movimento generale determinato dalle acuitizzazioni delle lotte di classe, venga indirizzato a scopi pratici;

f) di risolvere i conflitti che eventualmente avessero a sorgere fra vari enti nelle organizzazioni di mestiere, adottando a tal uopo, a garanzia dei contendenti, norme di procedura fissa, vagliate e sanzionate per referendum fra le sezioni;

g) di rendere intensa e permanente la propaganda in mezzo alle classi lavoratrici per sospingerle verso il loro miglioramento economico, morale ed intellettuale;

h) di stabilire e disciplinare i rapporti di solidarietà fra le varie organizzazioni di mestiere nel campo di resistenza, evolvendo maggiormente il concetto della solidarietà nazionale ed internazionale nella classe operaia;

i) di compilare le statistiche sulle forze e sulle attività delle organizzazioni, sugli scioperi, sui numero dei disorganizzati, rilevando cause e ragioni della disorganizzazione, sulla eventuale approssimativa percentuale di crumiraggio locale, regionale o nazionale in occasione di conflitti, ecc.;

l) di esercitare la necessaria azione di controllo e di sprone verso l'Ufficio del Lavoro per l'applicazione e l'osservanza scrupolosa delle leggi sociali;

m) di abilitare in conclusione la massa proletaria direttamente e per mezzo dei suoi

MODIFICHE

Costituzione e scopi.

Art. 1. — Invariato.

Art. 2. — Viene così modificato: La confederazione è costituita da tutte le leghe, le quali, per essere accettate, devono provare di essere iscritte alle rispettive Federazioni nazionali ed alle Camere di lavoro.

Potranno far parte della Confederazione anche le organizzazioni autonome, le quali compiranno, all'atto dell'iscrizione, che non esiste la Federazione nazionale di mestiere, né la Camera di lavoro ove esse hanno sede, purché si uniformino alle prescrizioni del presente Statuto ed a quanto verrà deliberato dai Congressi e dai referendum.

Azione.

Art. 3. — La prima parte a) resterebbe così modificata. La Confederazione curerà:

a) la direzione generale del movimento proletario (industriale e contadino) al disopra di qualsiasi distinzione politica, coordinando e disciplinando l'azione che devono svolgere le Federazioni di mestiere e le Camere del Lavoro, in quanto le funzioni delle due organizzazioni si intendano circoscritte per le Federazioni alla impostazione e direzione dei movimenti di resistenza delle categorie dei propri federati e per le Camere alla tutela e al coordinamento degli interessi locali delle classi lavoratrici.

Il resto dell'articolo rimane invariato.

SULLA LEGGE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Relazione di L. D'ARAGONA al VII Congresso delle Società di Resistenza.

(Continuazione e fine, vedi numero precedente).

La soppressione di ogni diritto dell'infortunato.

Quasi che l'opera non fosse completa, il progetto ministeriale crea altri congegni e fabbrica nuove disposizioni restrittive per sempre più peggiorare la condizione dell'operaio.

Si stabilisce così che l'indennità (art. 24) « può essere pignorata e sequestrata » per pagare le spese di giudizio e che anzi l'istituto assicuratore ha sempre diritto di ritenere le spese predette sull'indennità che fosse tenuto a pagare.

Naturalmente, occorre una sentenza che condanni l'operaio a pagare dette spese; ma state certi che le Commissioni giudiziarie troveranno sempre il modo, anche nei rarissimi casi in cui daranno ragione all'operaio, di accollare a questi la maggior parte delle spese e, — ciò s'intende — per le solite ragioni di equità, d'ordine morale, di incitamento alla previdenza, ecc., ecc.

Intanto la conquista della iniquequità dell'indennità subisce un primo straripamento: l'interesse degli istituti assicuratori, avviandosi a divenire ben presto mito vaporeso ed evanescente.

L'appello vien mangiato — sui dorsi — e al R. Fisco, nell'elaborazione di questa legge, gli è venuto... vedendo mangiare. E ha subito pensato di approfittarne, appioppando una tassa delle più odiose sulle sentenze emanate dalle Commissioni giudiziarie. Naturalmente l'art. 20, che contiene nel suo seno la viciosa serpe fiscale, dice, colla solita ipocrisia: « sono esenti da tasse di bollo e registro tutti gli atti ecc., a meno che sieno soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso ». Ed ecco subito dopo l'art. 21 a dire: « le sentenze sono soggette a registrazione obbligatoria entro 20 giorni dalla loro pubblicazione »; se ne debbono pagare subito i diritti e « in caso di ritardo si applicheranno le multe stabilite dalla vigente legge sul registro ».

Bene!... E se l'operaio non ha i denari occorrenti? Si arrangi!... Quello che importa è che il fisco rapace prenda, anch'esso, dei bravi quattrini. Tanto, se non registra a tempo, l'operaio sarà multato; — e non è a dubitarsi che le Commissioni giudiziarie dichiareranno la tassa di registro e relative multe « spesa di giustizia » e autorizzeranno anche, a beneficio del R. Fisco, il sequestro dell'indennità.

Ma la nobile impresa non è ancora compiuta: l'operaio non sembra ancora ben legato e reso innocuo: — occorrono altre disposizioni... e altra corda. Ed ecco l'art. 28 che vieta agli operai di rilasciare procure; — ecco l'art. 22 che impone all'operaio, pena la perdita dell'indennità, l'obbligo di entrare negli stabilimenti, che l'Istituto assicuratore sarà per indicare, onde accertare la sua invalidità, non solo, ma gli ingiunge anche di sottoporsi alle cure che (udite, udite!) « possono attenuare, a giudizio del medico di fiducia dell'Istituto assicuratore » le conseguenze dell'infortunio in ordine alla capacità a lavorare e di entrare in un ospedale « nel quale queste cure possono essergli convenientemente prestate ».

Così, anche se l'operaio sarà scongiurato dal suo medico curante a sottoporsi a quelle date cure, egli dovrà ugualmente subire, perché l'Istituto assicuratore possa avere il pretesto di diminuirgli l'indennità, e non avrà il diritto, in caso di danneggiamento, invece che di miglioramento apportato alla sua salute, di chiedere il risarcimento del danno subito!

In tal modo — sotto la minaccia-ricatto della sospensione dell'indennità — l'operaio è consegnato, mani e piedi, solidamente legati, all'Istituto assicuratore.

Poi, le relazioni cosiddette mediche, che usciranno da quei luoghi di... cura, faranno testo per le Commissioni giudiziarie!

L'operaio, invero, è ben conciato. Ma perché l'opera riuscisse completa, necessitava tappar la bocca agli importuni, che pur non essendo operai, si occupavano dell'applicazione della legge nell'interesse degli infortunati. Centro costosi intermediari, *legisti, professionisti, dimostratei*, ecc., ecc., è fuor d'articolo 20, col quale sono colpiti con un'ammenda da L. 30 a L. 300 e, in caso di recidiva, da L. 300 a L. 2000 « coloro che spontaneamente abbiano offerto agli operai, o ai loro aventi diritto, l'opera loro o di altri, anche indipendentemente da qualsiasi compenso prestabile, per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo ».

E quali sono « gli scopi indicati nella prima parte dell'articolo? » Quelli « di far ottenere « agli operai, o ai loro aventi diritto, la liquidazione o il pagamento delle indennità stabilite dalla legge ».

La legge punisce dunque coloro che la legge vogliono fare applicare! È mostruoso!

In tal modo un segretario di una Lega operaia, o di una Camera del lavoro, il quale — come è suo dovere — si occupa a che vengano giustamente liquidate le indennità di legge ai soci della Lega o della Camera, i quali abbiano disgraziatamente subito un infortunio, sarà colpito di ammenda quale *intermediario*, ecc., ecc.

Gli istituti assicuratori sono così posti fuori

dei colpi di tutti, in una specie di mistico Wallhalla legislativo, ove non possono giungere, e non nella veste di peccatori, al cospetto degli Dei giudicanti, i miseri mortali!

Ma subirà il proletariato italiano una simile onta? Tollererà una vergogna siffatta?

È vero! Il progetto di legge ha, di fronte a questo po' po' di roba... dei *contenuti*. Vale la pena rinunziare a questi per conservare i propri diritti e la propria libertà? Specialmente quando il *contenuto* è della lega di quello stabilito all'art. 37, n. 1, comma b, la scelta, invero, non può essere dubbia!

Era lamentato da tutti che il termine di due anni, stabilito per la revisione, dall'articolo 13 della legge vigente, fosse troppo stretto per certi casi gravissimi (e cui conseguenze apparivano dopo un periodo di tempo molto maggiore) tantoché perfino il Comitato Amministratore del Consorzio di Mutuo Soccorso delle Ferrovie Adriatiche a proposito del caso pietoso, su cui avremo occasione di ritornare, di certo Gradone Pasquale, a cui non poté essere pagata una inabilità permanente del 27 0/0, per essersi essa manifestata più di due anni dopo l'avvenuto infortunio — fece voti che si provvedesse a disciplinare per legge quei casi gravissimi, ammettendo anche in essi al diritto all'indennità.

Sapepe come risponde il progetto ministeriale? Si legga l'art. 27, n. 1, comma b, e si vedrà che i disgraziati, a cui le conseguenze dell'infortunio si manifestano troppo tardivamente, potranno essere sussidiati sul famoso fondo dell'art. 37 (vera *araba fenice* — come tutti sanno), fondo che deve essere costituito principalmente dalle somme riscosse per contravvenzioni!... E dire che il progetto Cocco-Ortu ha, fra i suoi fini, anche quello di non far pagare le contravvenzioni!

Ma vi è di più: il *contenuto* vien fatto pagare abbastanza salato. Dice infatti l'art. 32: « Il Governo del re è autorizzato a stabilire le norme da seguirsi... per la domanda di revisione ecc. ». E la relazione glossa l'articolo, dicendo che è necessario togliere via gli abusi che si sono fatti del diritto di revisione, ecc.

Così — complice il Regolamento — anche per il diritto di revisione è vicina a scoccare l'ultima ora.

Ah! il *Regolamento*!... Esso sta per divenire il vero sovrano, in questa materia! Tutte le più delicate ed importanti questioni sottratte al potere legislativo e abbandonate al Regolamento — cioè a dire — come nota giustamente F. Luzzatto — all'arbitrio del potere esecutivo, o, più praticamente, alle infrazioni delle leggi, e i quali trovano anche più facile adito nella burocrazia fatrice dei regolamenti che nel Parlamento, fattore delle leggi: in questo ambito la pubblicità delle discussioni e la critica della stampa potendo esercitare, nella opinione pubblica, un qualche controllo ».

Si dia infatti una scorsa al progetto di legge e si vedrà che gli art. 18, 19, 23, 32, ecc. demandano al potere esecutivo la compilazione delle norme di maggior importanza.

Tendenza pericolosa della legislazione italiana questa, tendenza che snatura la funzione altissima dell'Istituto rappresentativo ridotto oramai a far leggi... per delegazione!

Tale il progetto di legge del ministero.

La disamina delle sue disposizioni; la dimostrazione matematica — che ne abbiamo data — della grande infamia che con esso si tenta di consumare ai danni degli operai, di cui falcidia gli indennizzi, sopprime la difesa, toglie la libertà; — la mal celata confessione che esso serve agli interessi dei padroni e delle Compagnie di Assicurazione, persuaderanno — io spero — tutto il proletariato italiano ad insorgere come un sol uomo contro il nefasto progetto ed a impedire l'approvazione.

Anche perché il punto di partenza di questa riforma, odiosamente reazionaria (non ci stancheremo mai di ripeterlo), è falso ed artificioso.

Abbiamo già veduto infatti come pretesto primo della riforma fosse invocato il gran numero degli abusi, l'enorme quantità delle cause, specialmente temerarie (curiosa la paura delle liti temerarie!), le quali — si affermava — mandavano in rovina gli Istituti Assicuratori.

Abbiamo già dimostrata la spessitudine dei nostri abusi, a distruggere il quale ci offre un'altra arma ancora: la stessa relazione ministeriale in essa infatti è esplicitamente confessato che la *Cassa Nazionale Infortuni*, nel 1905, su 54.315 sinistri, ricevé solo 795 citazioni, vale a dire il 14,62 per ogni mille infortuni e che quindi sui 156.215 infortuni del Regno in quell'anno, le citazioni pervenute agli Istituti Assicuratori possono, in cifra tonda, ragguagliarsi a circa 2400. Se togliamo da queste — continua il Cocco — le citazioni in appello e quelle che non hanno avuto seguito, con molta larghezza può affermarsi che le cause di infortuni arriveranno alla cifra di 1500 all'anno, vale a dire il 9,32 per ogni mille (1).

Queste le cifre ufficiali, dalle quali appare, chiarissima, la vacuità della leggenda

(1) Relazione Cocco-Ortu — *Bolettilino*, vol. IX, n. 4, pag. 79.

(2) *Atti del Consiglio Superiore del Lavoro*, Sessione VIII, seduta del 30 gennaio 1907, Comm. Magaldi, pag. 81, col. 2.

(3) AGNELLI, *Commento alla legge sugli Infortuni del Lavoro*, pag. LV1.

di speculazione attribuita agli operai e da cui si pare autorevolmente confermata l'opinione che la riforma, se ha lo scopo apparente di por fine a inesistenti speculazioni, è invece escogitata nell'interesse degli istituti assicuratori e degli industriali. Chi avesse qualche altro dubbio in proposito non ha che a leggere l'articolo 19 (e la chiosa che ne fa la relazione Cocco-Ortu) riguardante le spese per la istituzione e il funzionamento delle commissioni giudiziarie, spese che vengono poste tutte a carico degli Istituti Assicuratori, e che questi si accollano con non celato entusiasmo... e *pour cause*. E la relazione confessa anche candidamente, e ne assicura con mellifue parole i poveri padroni, che colla nuova legge « diminuirà certamente l'ammontare dei premi » (1). Scopi dunque oramai chiaramente confessati e svelati.

Tale la legge, i suoi metodi, i suoi fini.

Legge di esperimento — dice la relazione ministeriale, con cinica frase Ma permetterà il proletariato italiano che esperimenti siffatti si compiano sulla sua pelle? A lui la risposta!

Le nostre proposte.

Come abbiamo veduto — il progetto ministeriale è assolutamente da respingersi in ogni sua parte, come dannoso e nefasto agli interessi degli operai, contrario ad ogni principio di equità e di giustizia.

Ma non basta — secondo noi dire « respingiamo il progetto Cocco-Ortu » occorre anche e soprattutto indicare quali sono le riforme che la classe lavoratrice crede utile apportare alla legge vigente, quali le sue aspirazioni, quali i suoi criteri generali e direttivi in questo importantissimo campo della legislazione sociale.

La questione è stata dibattuta sin qui dagli istituti e dai loro difensori sotto il punto di vista del loro interesse: è bene che a questa greva visione unilaterale e monca si contrapponga da parte del nostro Congresso una concezione più alta; l'esame del problema dal punto di vista del proletariato.

1. — Estensione della legge ai contadini e assicurazione contro le malattie professionali.

Mentre all'estero, allorché si è trattato di modificare e riformare la legge sugli infortuni si è sempre cercato di allargare il campo di applicazione e di estendere i benefici a un numero ogni crescente di lavoratori, in Italia non si è fatto, in questi ultimi tempi in cui si è parlato di riforma, che discutere intorno a restrizioni al diritto degli operai, intendendosi — in pratica — di restringere sempre più l'applicazione della legge e di escludere da essa classi di lavoratori che vi sono evidentemente comprese.

E' noto infatti che, sotto il pretesto che gli Istituti Assicuratori perdevano enormemente (si è visto indietro di quel razza di perdite si tratti) nella assicurazione degli operai, che il Comm. Magaldi escogitò per alcune categorie di lavoratori, in cui gli infortuni erano — notisi — più numerosi, di escludere senza altro quegli operai dall'obbligo dell'assicurazione. Dell'incredibile tentativo lasciamo a lui la relazione: « Abbiamo cercato di rimediare « in parte la coesistenza di cose degli scalpellini, mettendoci d'accordo col Ministero dei Lavori Pubblici ritenendo che quelli che « lavorano la pietra od il marmo esclusivamente nei cantieri, senza mettere in opera « la pietra lavorata, non fossero soggetti all'obbligo della assicurazione. Ma malgrado « questo accomodamento, per salvare da una « parte la Cassa Nazionale Infortuni da « giorni perdite e dall'altra per non sacrificare « addirittura questa industria, questa nostra « interpretazione della legge pare non sia stata « accolta dal Magistrato, ed abbiamo sentenze « di Pretura, e credo anche del Tribunale di « villa di Roma (e — possa o aggiungere noi — anche della Corte di Appello) che ammettono l'obbligo dell'assicurazione di tutti « indistintamente gli scalpellini, e così sono « risorte le grosse questioni e le grandi difficoltà che avevamo cercato di eliminare » (2).

Ora, contro questa pericolosa tendenza di limitare sempre più il campo di applicazione della legge infortuni — tendenza, come apparisce dalle parole del Comm. Magaldi, « ispirata all'esclusivo interesse degli istituti assicuratori » — il proletariato italiano deve reagire, mettendo come caposaldo del suo programma di riforma alla legge vigente, la estensione dell'obbligo di assicurazione a tutti i lavoratori in genere e ai contadini in specie.

Le legislazioni più complete e moderne in materia di infortuni hanno già esteso ai contadini l'obbligo della assicurazione. Citiamo ad esempio l'Inghilterra, in cui i contadini sono assicurati fino dal 1897 (3) e la Germania

(1) Relazione Cocco-Ortu — *Bolettilino*, vol. IX, n. 4, pag. 79.

(2) *Atti del Consiglio Superiore del Lavoro*, Sessione VIII, seduta del 30 gennaio 1907, Comm. Magaldi, pag. 81, col. 2.

(3) AGNELLI, *Commento alla legge sugli Infortuni del Lavoro*, pag. LV1.

che ammette la obbligatorietà della assicurazione dei contadini fino dal 1900 (1).

In Italia, a quanto io ne sappia, una sola proposta legislativa di assicurazione dei contadini è stata fatta, quella presentata dal Senatore Conti il 31 gennaio 1907 (2).

Ma non soltanto per i contadini, ma a favore di tutte le classi lavoratrici d'Italia noi dobbiamo sostenere la obbligatorietà della assicurazione.

Contro le solite obiezioni di pratica impossibilità, di utopistiche pretese ecc. ecc. (che ci verranno scagliate contro dai magni sacerdoti del liberismo e dai più accaniti sostenitori del profitto capitalistico) noi risponderemo citando l'esempio dell'Inghilterra.

La legge Inglese del 21 dicembre 1906 (3) che — notisi — è il risultato di una inchiesta fatta nel 1904 intorno al funzionamento delle leggi del 1897 e del 1900, inchiesta fatta sul serio e onestamente, estende a nuove categorie di lavoratori che si valuta comprendano sei milioni di individui, le disposizioni sugli infortuni del lavoro; a differenza delle leggi anteriori si applica praticamente a tutte le categorie dei lavoratori compresi i marinai, gli impiegati, i domestici, i lavoratori tutti dipendenti dallo Stato, ecc. ecc.

E questa legge assomiglia agli infortuni — ciò che è ancora più importante — le più gravi malattie professionali.

E' noto (e gli ultimi studi, specie, quello veramente magistrale del prof. Pieraccini (4) lo hanno messo in luce) che il danno apportato all'organismo umano dall'avvelenamento lento e quotidiano che mina e distrugge la vita, con un inesorabile ritmo di morte, è molto più grande e, socialmente, più grave del violento sinistro che ferisce ed uccide. Causa immanente e direttamente insita nel lavoro il primo; occasione, indirettamente rampollante dalle condizioni del lavoro, il secondo.

E la legge — strana logica dei legislatori — ha provveduto all'uno e non all'altro, al fenomeno più appariscente e meno profondo che a quello meno clamoroso e più grave.

Si legga, si legga, il libro del prof. Pieraccini e si rievcherà una indimenticabile impressione da quelle migliaia di lavoratori doloranti del più orribili strazii che l'Autore ci presenta, avvelenati dal lavoro, ridotti a larve e a fantasmi, operati il corpo di piaghe, talvolta uccisi nell'intelligenza e spinti sempre, prematuramente, poveri stracci umani, alla tomba!

E nessuno, quasi nessuno, sfugga alla legge fatale; la malattia è la norma di certi lavori, entrando in essi l'operaio ha segnata la sua sentenza di strazio e di morte!

Ora il proletariato deve provvedere a che queste conseguenze terribili del suo lavoro sieno, in parte almeno, attenuate mercé la assicurazione contro le malattie professionali! Assimilate queste agli infortuni sul lavoro, le indennità permanenti e temporanee che la legge stabilisce per i sinistri da causa violenta saranno pagate anche nei casi di malattia, e così gli infelici, la cui salute il lavoro ha distrutto, non saranno anche condannati alla morte per fame.

Ne ci si obbietti che la riforma da noi reclamata (l'assicurazione contro le malattie professionali) non sia matura nella coscienza giuridica della nostra nazione. Infatti fin dove ha potuto — è onesto il ricoroso — la magistratura italiana ha tentato di far rientrare nel concetto di infortunio risarcibile anche le malattie del lavoro, come lo provano numerose sentenze notissime, quali quelle del Tribunale e della Corte di Appello di Napoli sul *Saltunismo* e sulla *peste ibpelloica* e quelle notevolissime del Tribunale delle Corti di Sicilia sugli avvelenamenti da *arsenico solforoso* (5), che « la magistratura, come nota il Beltrami — è stata costretta, *pietosa causa*, contorcendo un po' la lettera della legge a far passare alle volte come infortunio sul lavoro in quanto nelle *solfare* il maggior infortunio è appunto la malattia professionale (6).

Ed il Mauro o, un rappresentante di Istituti Assicuratori, come si dichiarò lealmente nella discussione sulla inchiesta Magaldi al Consiglio Superiore del Lavoro, pur deplorando questa, secondo lui, non buona tendenza di interpretazione giurisprudenziale che varca le chiostre della legge e adatta la norma giuridica ai nuovi bisogni sociali ed umani, il Mauro e'bea dire testualmente: « E' naturale che quando si faceva questa legge sugli infortuni si doveva fare anche l'altra per le malattie professionali. La malattia professionale è una cosa che avviene naturalmente, non è

(1) AGNELLI, op. cit. LXV.

(2) *Bolettilino Ufficio del Lavoro*, vol. VII, n. 2, febbraio 1907, pag. 365 e seg.

(3) *Bolettilino Ufficio del Lavoro*, vol. VII, n. 2, febbraio 1907, pag. 375 e seg.

(4) Prof. GAETANO PIERACCINI, *Le malattie del lavoro*, Soc. Ed. Libraria, Milano 1906.

(5) *Tribunale Civile di Napoli*, 11 aprile 1904, *Annali del Credito e della Previdenza*, Giurisprudenza Infortuni 1904, pag. 132.

(6) *Corte di Appello di Napoli*, 29 luglio 1904, *ibidem*, pag. 305.

(7) *Bolettilino Ufficio del Lavoro*, 2 dicembre 1904, *ibidem*, pag. 537.

(8) *Atti del Consiglio Superiore del Lavoro*, Sessione VIII, gennaio 1907, seduta del 30 gennaio, Beltrami, pag. 83, col. 2.

l'infortunio traumatico che può avvenire in qualunque caso, è una conseguenza che avviene per forza di cose! (1). E la relazione *Saldini-Testa-Abbate* sui « Provvedimenti per le solfate », insiste giustamente sulla necessità di una legge per l'assicurazione contro le malattie professionali (2).

Tutto ciò prova luminosamente come anche in Italia la estensione dell'assicurazione alle malattie professionali sia oramai una riforma urgente e matura.

La legislazione straniera è oramai decisamente su questa strada; oltre la Inghilterra, anche la Svizzera ha già accolto nella sua legislazione l'equiparazione delle malattie professionali agli infortuni sul lavoro.

E' tutto un movimento mondiale di allargamento logico dell'assicurazione, al quale non può, non deve sfuggire la legislazione italiana. E il proletariato deve spingerla risolutamente su questa via di civiltà e di progresso.

Non crediamo necessario insistere ulteriormente sul vastissimo argomento, essendo affidata a Pietro Chiesa e ad Angiolo Cabrini, competentissimi in materia, la relazione sulle malattie.

II. — Aumenti della indennità e provvedimenti sulla liquidazione e il pagamento di esse.

La formula delle indennità stabilite dalla legge italiana è data dalla mercede giornaliera e dal salario annuo in relazione alla percentuale diminuzione di capacità al lavoro in senso generico di cui è stato passivo il sinistro.

Questo principio informatore della nostra legge non è severo da gravi difetti, in quanto esso viene a porre ad un medesimo livello di risarcimento gli operai dei più disparati mestieri e delle età più diverse. La perdita di un occhio, ad esempio, si paga collo stesso 35 0/0, ad un muratore sessantenne e ad un incisore o toritore ventenne, che dalla perdita dell'occhio riceve alla sua capacità lavorativa un colpo ben più grave e in riferimento al suo mestiere (che probabilmente non potrà più esercitare, mentre il muratore potrà, alla meglio, continuare il suo) e in relazione al tempo, la sua vita probabile essendo molto più lunga.

Però la prima radicale riforma che si dovrebbe apportare in materia di indennità alla legge vigente dovrebbe essere quella per cui gli indennizzi non fossero fondati soltanto su una aprioristicamente fissata diminuzione di capacità lavorativa, ma anche sul rapporto intercedente fra essa, il mestiere e l'età dello infortunato, lasciando — magari — come minimi di percentuale delle varie diminuzioni, quelli elencati nell'art. 95 del Regolamento o creandone dei nuovi e più razionali.

Ma noi non ci dissimuliamo la pratica difficoltà della nostra proposta, che darebbe luogo, specie per parte degli Istituti Assicuratori privati, a nuovi gravissimi inconvenienti, a serie infinite di abusi e di soprusi.

Solo la grandiosa idea della *Cassa Unica di Stato per le Assicurazioni Sociali* potrebbe realizzare praticamente ed efficacemente la nostra proposta. Ma anche questo, che è il fine a cui il proletariato deve tendere con tutti i suoi sforzi e a cui deve indirizzare la sua azione nel campo della legislazione del lavoro, oggi è ben lontano dall'essere sulla strada della sua attuazione.

Talché, fissati questi due fini tendenziali che devono servire come di bussola regolatrice alle nostre agitazioni riguardo alle assicurazioni sociali, oggi, che si tratta di delineare i criteri pratici delle riforme più urgenti nel momento presente, dobbiamo limitarci a indicare quali modificazioni si debbono proporre alla legge attuale per ciò che riguarda le indennità.

Le riforme oggi strettamente necessarie sono — a nostro parere — le seguenti:

A) *Corresponsione della intera giornata di lavoro durante la inabilità temporanea (qualunque ne sia la durata) e suo minimo convenzionale in L. 2,50.*

Quando l'infortunio sopravviene a colpire l'operaio, è di matematica evidenza che i di lui bisogni (di nutrizione, di cura, ecc.) invece di diminuire come pare creda la legge, aumentano in grande misura. Perché allora corrispondere al sinistrato la mezza giornata? Perché non ritenere indennizzabili gli infortuni guaribili in meno di cinque giorni? Ciò è illogico, assurdo, inumano.

E il proletariato deve solennemente affermare, contro la iniqua dicabile proposta del progetto Cocco-Ortu, che già abbiamo veduta, diretta a non permettere che la indennità per

(1) *Atti del Consiglio Superiore del Lavoro*, Sessione VIII, gennaio 1907, seduta del 30 gennaio 1907, Mauro, pag. 86, col. 2.

(2) *Relazione Saldini-Testa-Abbate*, Provvedimenti per le solfate.

(3) *Atti del Consiglio Superiore del Lavoro*, Sessione VII, maggio 1901, pagine 141-143, 158, 168.

inabilità temporanea sia superiore alle L. 3,50, essere suo proposito irriducibile quello di ottenere la giornata intera, senza limite massimo di salario, e — intanto — di non permettere, a qualunque costo, la falcidia delle indennità attuali. *Indietro non torneremo* — disse il Cocco-Orti in uno dei soliti stereotipi discorsi al Consiglio Superiore; *indietro non ci farete tornare, sotto nessun pretesto, dove virilmente risponderò il proletariato italiano.*

Quanto poi a stabilire il minimo convenzionale del salario giornaliero in L. 3,50, esso è ovvio e naturale: infatti la legge attuale stabilisce il minimo di legge per le indennità di inabilità permanenti in L. 1,57 e non parla affatto di minimo della indennità temporanea, per cui talvolta, specie a dei bambini e a donne, si corrispondono, proprio nel momento più grave e più acuto del danno, irrisorie indennità di 30, 25 e perfino 15 centesimi! Uguale quindi il minimo anche per le indennità temporanee. E noi l'abbiamo proposto anziché nella misura della legge attuale per le indennità di inabilità permanenti, in L. 2,50, per l'aumentato costo della vita e per non rimanere al disotto del continuo tendenziale aumento delle merci, ecc. ecc. Ragioni di così chiara intuizione, che non occorre dilucidare altrimenti.

Notiamo soltanto che è tendenza delle legislazioni più moderne quella di portare la indennità temporanea al 100 0/0, del salario giornaliero.

La Germania infatti corrisponde una indennità che va fino ai due terzi; l'Austria e la Norvegia corrispondono una indennità del 60 0/0; l'Olanda il 70 0/0; la Svizzera il 100 0/0; e la Inghilterra colla ultima sua legge ha stabilito di corrispondere una indennità uguale al 100 0/0, nei casi in cui il salario settimanale sia inferiore a una sterlina e la età del sinistrato minore di anni 21 (1).

B) Abolizione del massimo convenzionale (L. 2000) del salario annuo e fissazione del minimo in L. 750 nella liquidazione di indennità per inabilità permanenti e per morte.

Ferme restando le norme dell'art. 12 della Legge e dell'art. 99 del Regolamento — contro cui, come abbiamo veduto — è partita in sì feroce guerra la relazione ministeriale e respingendosi assolutamente ogni e qualsiasi forma di tabelle fisse di salari, noi crediamo che urge domandare l'abolizione della norma oggi snella dall'art. 12, capoverso, secondo cui — agli effetti della liquidazione per inabilità permanente o per morte — il massimo del salario annuo è di L. 2000.

Innanzitutto è ingiusta tale limitazione, in quanto il premio pagato dall'assicuratore all'assicurato è basato sul salario e non è equo, che al momento della liquidazione del danno, la legge intervenga ad attribuire un arbitrario indebito arricchimento dell'assicuratore. In secondo luogo i salari elevati essendo percepiti da operai proventi e specializzati, quando costei operai hanno subito un grave infortunio, molto difficilmente possono, per le condizioni di invalidità, tornare al loro lavoro, per il quale hanno spesso perduta ogni efficace capacità, è necessario quindi che il risarcimento del danno sia — per ciò che è possibile — almeno approssimativamente proporzionale al danno stesso. Che se poi proprio si volesse stabilire un minimo di salario annuo, non si dimentichi che l'Inghilterra questo limite ha fissato in 250 sterline annue vale a dire in lire italiane 6250! Come si vede, siamo ben lontani dalle 2000 della nostra legge, pur tenendo conto del più alto tasso dei salari inglesi!

Quanto all'innalzamento del limite minimo attualmente stabilito in L. 500 annuo e lire 750, esso si giustifica con le ragioni che abbiamo dette più sopra a proposito dell'aumento del minimo della indennità per inabilità temporanea.

Anche a questo proposito non sarà inutile il ricordare che mentre il minimo della nostra legge, ad es., per l'indennità in caso di morte, è di L. 2500, nella Colombia inglese è di L. 5000; nella Nuova Zelanda e nell'Australia del Sud è di L. 5000, in quasi tutte le altre legislazioni è superiore a quello della nostra legge (2).

Così noi proponiamo che, anche le indennità in caso di morte, si paghino in base ai sei salari annui e non ai cinque. E' infatti naturale che nel caso d'infortunio più grave, la morte, si debba corrispondere un'indennità almeno uguale a quella per invalidità permanente assoluta.

C) Abolizione del versamento delle indennità non minori del 50 0/0, alla Cassa Nazionale di Previdenza.

L'art. 15 della legge vigente stabilisce che le indennità non minori del 50 0/0 sieno versate alla Cassa Nazionale di Previdenza e convertita in rendita vitalizia. Lo Stato, sotto la pressione dei soliti retori della cosiddetta previdenza, è intervenuto perché gli infortunati, a cui siffatte indennità venivano liquidate, non « le superassero » e facessero così una previdenza *coatta* e — come vedremo — molto magra.

(1) AGNELLI — Commento pag. LXVI, LXVIII, LXX, *Boletino Ufficio del Lavoro*, vol. VII, n. 2, febbraio 1907, pag. 375.
(2) AGNELLI — Commento, pag. LXVII e seguenti.

E il Mauro, il tipico rappresentante delle Compagnie di Assicurazione nel Consiglio Superiore del Lavoro, faceva questa chiarissima proposta: « Io sottopongo al Consiglio una mia idea: di veder modo di modificare la «cauzione da parte degli avvocati, perché non vi è più danaro liquido; la Cassa Pensioni poi corrisponde secondo le sue tariffe una pensione all'operaio, e sarà un gran bene anche per questi, perché quei pochi soldi, non dico dopo dieci o venti giorni, ma al massimo dopo sei mesi, se li sarà sciupati, e lo vedrete che andrà girando a chiedere l'elemosina, senza poter lavorare, mentre in quel modo saremmo sicuri che, sia « pure due soldi di pane, li avrà sempre » (1).

A questa proposta il comm. prof. Orazio Pareti, direttore generale della Cassa di Previdenza in parola e quindi persona competentissima, rispondeva: « Questo servizio è fatto dalla Cassa già fin dal 1903, ed è già stato versato l'ammontare di 920 indennità liquidate per inabilità permanente parziale non minore del 50 0/0. La Cassa di Previdenza ha applicato il maggior saggio d'interesse e « fa il servizio assolutamente gratuito; e con tutto ciò i sussidi che vengono liquidati sono addirittura irrisori ». E dichiarò, e non so se il Governo ne vorrà fare una colpa, che la Cassa Nazionale di Previdenza non ha mai posto ostacolo agli operai perché — a queste condizioni potessero venire autorizzati a ritirare il capitale. Vi sono dei sussidi mensili di appena L. 2,200! Come si può sostenere che questo voleva la legge? Non sono pensioni, ma elemosine, gravose all'operaio e gravose alla Cassa, la quale, per far gratuitamente questo servizio deve sopportare un onere non indifferente » (2).

Così, colla bella prospettiva di L. 2,20 al mese, qualche cosa come *sette centesimi al giorno* (non « per mo' dei due soldi di pane del sig. Mauro), l'operaio, a cui si è notato — liquidata una indennità non minore del 50 0/0 — può vivere beato e tranquillo! Immaginarsi poi se quell'operaio avesse avuto solo il 25 0/0 e si doversero versare alla Cassa di Previdenza tutte le indennità, secondo la proposta del Mauro! Se la godrebbe con tre centesimi e mezzo al giorno! Chi poi avesse liquidato un 5 0/0 (il minimo di legge) avrebbe la rotschildiana rendita di *sette millesimi al giorno*, pari a *ventidue centesimi* al mese e a L. 2,54 all'anno! Una vera bazzia!

Così occorre assolutamente riformare l'articolo 12 nel senso d'abolire il versamento delle indennità per inabilità permanente parziale non minore del 50 0/0.

Che se poi si volesse continuare il versamento, allora la pensione non deve essere commisurata a sei salari, ma determinata in ragione dell'intero salario.

Se il Governo vuol questo lo dichiari francamente e non si chiuda dietro il paravento delle impossibilità finanziarie, delle ristrettezze dei bilanci, ecc.

D) Ammissione eccezionale del diritto di revisione oltre il termine ordinario di due anni.

Già vedemmo nel corso di questa relazione come si possano dare dei casi nei quali le conseguenze dipendenti da un infortunio rimangano per lungo tempo latenti e si manifestino dopo trascorso il termine di due anni stabilito dall'art. 13 della legge vigente.

La stessa relazione ministeriale al progetto di riforma lo confessa e ne porta un tipico esempio — quello del cantoniere ferroviario Gradone Pasquale — esempio che noi abbiamo già veduto di sfuggita.

Costui, mentre il 10 marzo 1902 transitava su un pontone di ferro della linea Foggia-Napoli per recarsi al lavoro, accidentalmente scivolò con un piede sulla lamina di ferro, ancora umida per la brina della notte, e cadde battendo al suolo col gomito destro. Ne riportò una sub-lussazione posteriore al braccio destro, della quale il medico lo dichiarò guarito senza conseguenze, tantoché il 27 marzo successivo riprese servizio. Egli continuò così a lavorare senza mai accusare nessun disturbo; senonché sottoposto il 7 luglio 1906 a visita generale di revisione, fu constatato che nell'articolazione offesa si erano svolti lentissimamente dei processi di flogosi cronici, per ed endorarticolare, i quali produssero una progressiva limitazione dei movimenti del braccio, senza dare dolori; per cui il Gradone non ebbe ad accorgersene.

In seguito a cui i sanitari del Consorzio di M. S. dell'ex Rete Adriatica, cui il Gradone apparteneva, lo dichiararono non più idoneo a prestar servizio; e constatarono che in conseguenza dell'infortunio, egli presentava una diminuzione della funzionalità dell'articolazione del gomito destro, eguale ad un terzo circa, da risarcirsi in base a una diminuzione di salario del 27 0/0. Ma essendo trascorsi molto più di due anni dal giorno dell'infortunio, nessuna indennità fu allea legge sugli infortunati fu liquidata al Gradone (3).

(1) *Atti del Consiglio Superiore del Lavoro* — Sessione VIII — Gennaio 1907, Seduta del 30 gennaio — Milano, pag. 98, col. 1.
(2) *Atti del Consiglio Superiore del Lavoro* — Sessione VIII — Gennaio 1907 — Seduta del 30 gennaio — Comm. PARETI — pag. 100, colonna 1.
(3) Verbale dell'adunanza del 15 dicembre 1906 del Consorzio di M. S. dell'ex Rete Adriatica. — *Boletino Ufficio del Lavoro* — Vol. IX, n. 41, aprile 1908, pag. 799.

Il Comitato d'Amministrazione del Consorzio di M. S. ex Adriatica, nel formulare modificazioni alla legge per gli infortunati, volesse procedere a disciplinare quei casi eccezionalissimi in cui le conseguenze d'un infortunio, mantenutesi lungamente latenti, abbiano a manifestarsi soltanto dopo trascorsi i due anni, per ammettere anche in questi casi il diritto all'indennità quando sia in modo inoppugnabile dimostrato il rapporto di causalità fra l'indennità e l'infortunio (1). Come il Governo abbia tenuto in conto tal voto autorevole lo abbiamo già veduto.

Noi pensiamo però che non si debba lasciar cadere nel vuoto una sì utile e saggia proposta, perché, anche ammesso colla relazione Ministeriale che quei casi possono dirsi « più che rari, eccezionalissimi » ciò non toglie che essi siano dolorosissimi e gravi, e che il legislatore se ne debba preoccupare.

Per ciò pensiamo che sia completamente da accogliere il voto del Consorzio di M. S. della ex Rete Adriatica. E ad ovviare eventuali abusi e provvedere in pari tempo alla doverosa tutela degli infortunati, ai quali le conseguenze dei sinistri si manifestarono al di là del termine di cui all'articolo 13, noi pensiamo che si dovrebbe inserire nell'articolo 13 suddetto la aggiunta seguente:

« Quando le conseguenze di un infortunio, rimaste latenti durante il periodo di due anni, si manifestino, in modo irrefutabile e certo, per cui si possa inoppugnabilmente stabilire nesso di causalità tra l'inabilità e l'infortunio, soltanto dopo il periodo suddetto il « sinistrato potrà sempre richiedere la liquidazione delle indennità dalla legge stabilita » (2).

È chiaro che nessun abuso è possibile perché l'infortunato che agisce in base all'aggiunta da noi proposta, non dovrebbe aver avuta precedentemente nessuna altra liquidazione per inabilità permanente; e d'altra parte la dimostrazione che da lui si esigerebbe circa il nesso di causalità del suo infortunio colla inabilità, dimostrazione necessariamente rigorosa e severa, renderebbe impossibile ogni simulazione ed esagerazione.

Ci sia lecito a questo proposito ricordare che la legge germanica ammette il diritto di revisione senza limiti di tempo; come si vede la nostra proposta è ben più ristretta e limitata.

Quanto alle altre modalità per la domanda in revisione noi pensiamo che la legge attuale non sia da cambiarsi e — come abbiamo già accennato — è nostro convincimento profondo e vivo che bisogna con tutte le nostre forze respingere un ulteriore intervento del regolamento in questa materia. Esso (l'abbiamo già detto) sarebbe la tomba del diritto di revisione.

E) Sanzioni penali contro gli istituti assicuratori in caso di violazione dei termini perentori dalla legge stabiliti.

La legge vigente demanda agli istituti assicuratori la liquidazione delle indennità. Ora giustamente notava il Fabbris, ex direttore della Cassa Nazionale Infortuni, che era stato molto inopportuno che la legge demandasse al debitore la liquidazione delle indennità da esso dovute. E concludeva col proporre di adottare per le liquidazioni il sistema, già, con profitto, eseguito dalla Olanda e dalla Danimarca, incaricando un ufficio centrale di assicurazione, gestito dallo Stato, della liquidazione di tutti gli infortuni, anche di quelli che dovrebbero essere pagati dalle Compagnie private (3).

Teoricamente, — e fermò per ora restando l'attuale stato di cose — la proposta del dott. Fabbris è ottima. Però ci sembra praticamente inefficace in Italia. Si capisce come l'Ufficio centrale di liquidazione abbia funzionato e funzioni bene in piccoli paesi, quali l'Olanda e la Danimarca; ma in una nazione come la nostra noi temiamo forte che esso divenga un ingranaggio di più aggiunto alla già ingombrante macchina burocratica della liquidazione amministrativa, una nuova fonte di ulteriori ritardi nelle liquidazioni.

Noi invece pensiamo che, fino a quando non sia istituita la *Cassa unica di Stato per le Assicurazioni Sociali*, a cui ripetiamo — deve tendere tutta la nostra azione in questo campo, non si possa parlare di Ufficio unico di liquidazioni e di sì debba necessariamente limitare a dei ritocchi alla legge vigente.

I termini che essa stabilisce — noi lo abbiamo provato — sono continuamente violati dagli Istituti Assicuratori, i quali liquidano le indennità come e quando loro pare e piace e non pagano mai gli interessi di Legge. Ora, per rimediare a questo sconcio, il rimedio è semplicissimo.

Occorre sostituire al capoverso 4° dell'articolo 14 la disposizione seguente: « Nel caso di ritardo nella liquidazione della indennità, di cui nel capoverso precedente, l'Istituto Assicuratore sarà passibile di ammenda da L. 5 a L. 5000; e nel caso di ritardo nel pagamento sarà passibile di ammenda da L. 50 a L. 6000, oltre che tenuto a corrispondere all'infortunato gli interessi nella misura commerciale ».

In tal modo noi siamo certi che il malvolere

(1) Verbale dell'adunanza 4 maggio e 25 giugno 1907 del Consorzio suddetto. — *Boletino Ufficio del Lavoro* — Vol. IX, n. 4, aprile 1908, pag. 790.
(2) S'intende che dovrebbe modificarsi anche l'articolo 17, ciò che si potrebbe fare con un semplice richiamo all'articolo 13.
(3) *Atti del Consiglio Superiore del Lavoro* — Sessione VIII — Gennaio 1907, Seduta del 30 gennaio — Fabbris — pag. 88-89.

degli Istituti Assicuratori sarebbe in efficace maniera combattuto e vinto.

F) Rigida applicazione dei regolamenti per la prevenzione degli infortuni.

Da quando l'art. 24 della legge del 1898 (art. 34 della Legge attuale) liberò, meno pochissimi casi di cui all'attuale art. 32 della legge, gli industriali e gli imprenditori dalla responsabilità di diritto comune, derivante da loro negligenza, imprudenza e inosservanza di regolamenti, un colpo terribile venne portato a quello che dovrebbe essere il più nobile fine della legge, la prevenzione degli infortuni. L'industriale pensò, e sborsando un tanto all'anno a qualsiasi istituto assicuratore, egli aveva bene il diritto di fare il comodaccio proprio, inischiandosi non solo dei regolamenti, ma perfino facendo a meno della comune previdenza e diligenza, essendo ormai, da quel provvido articolo liberato da ogni molesta responsabilità. Nei casi più gravi, è vero, c'è il processo penale; ma le assoluzioni in materia non sono molto difficili, e poi si è sempre all'orizzonte la provvidenziale amnistia.

Così noi assistiamo allo spacciarsi di una sistematica violazione dei regolamenti dettati per la prevenzione degli infortuni, per cui la maggior parte degli industriali, preoccupati del maggior possibile sfruttamento della macchina-uomo, non si curano se essa si fraccasserà e si infrangerà miserevolmente, perché ciò ad essi non costerà un centesimo di più e quindi è loro perfettamente indifferente.

Ora, occorre porre un argine a tale stato di cose.

La azione benefica e utilissima che incominciano a svolgere i pochi ispettori del lavoro deve essere integrata e rafforzata, sia con una legge che dell'ispettorato del lavoro faccia un istituto forte ed efficace, sia coll'abolizione degli articoli succitati della legge infortuni. Si deve dichiarare nettamente, che in caso di violazione dei regolamenti preventivi, l'operaio infortunato ha diritto, oltre alla riscossione della indennità, di adire al Tribunale Civile perché l'industriale colpevole sia condannato al risarcimento di danni; e ciò indipendentemente da qualsiasi procedimento penale. Anche perché si deve incominciare una buona volta a chiedere che si cancellino dalla legislazione italiana certe odiose restrizioni, che escludono gli operai dalle norme del diritto comune.

III. — Riforma al procedimento contenzioso per la determinazione delle indennità.

Abbiamo veduto quanto pericoloso si amidi nella proposta di legge, elaborata dal Ministero, di affidare la risoluzione delle controversie sulle indennità e perfino sulla esistenza dell'obbligo dell'assicurazione alle Commissioni Giudiziarie composte, oltre che dal Presidente del Tribunale, dell'Ingegnere Capo del Genio Civile e del Medico Provinciale; e abbiamo dimostrato che nessuna garanzia di equità e di indipendenza offrono le commissioni suddette.

In qual modo quindi affrontare a risolvere il problema essenziale del procedimento in materia di infortuni?

Noi pensiamo — in accordo con la enorme maggioranza delle vigenti legislazioni — che occorre creare una magistratura speciale per la applicazione giudiziale delle legge infortuni, magistratura in cui sieno i rappresentanti delle classi operai, la cui procedura sia rapida e chiara, nella quale sia rispettato il principio supremo — garanzia vera di diritto — della appellabilità.

A) Il Tribunale Arbitrale.

Tendenza prevalente della legislazione procedurale in materia di infortuni è quella di affidare a Tribunali arbitrali, in cui sieno i diretti rappresentanti degli operai da una parte e degli imprenditori dall'altra, la decisione delle controversie nascenti dalle leggi sugli infortuni. E noi crediamo che su questa via debba porsi la legislazione italiana e che sia interesse e dovere delle nostre classi lavoratrici quello di spingerla risolutamente e decisamente.

Ed ecco — secondo noi — le linee generali della riforma.

Composizione e competenza del Tribunale Arbitrale. — Il Tribunale incaricato di risolvere le controversie in materia di infortuni dovrebbe essere presieduto da un Presidente di Sezione di Corte di Appello e formato da quattro rappresentanti degli operai assicurati (eletti a scrutinio diretto e segreto, dei quali uno dovrebbe essere un medico e un altro avvocato) e da quattro rappresentanti degli industriali e imprenditori (eletti essi pure a scrutinio segreto e colla medesima regola).

In tal modo l'elemento tecnico, medico e giuridico è assicurato al Tribunale Arbitrale, meré la diretta rappresentanza delle parti.

La competenza del Tribunale Arbitrale dovrebbe estendersi a tutte le controversie riguardanti la applicazione della legge infortuni eccettuata naturalmente quelle di indole contravvenzionale (per la cui risoluzione è competente il diritto di adire in sede civile al Tribunale Arbitrale e fatto ad esso Tribunale tassativo obbligo di denuncia, nei casi di contravvenzioni e di delitti — ed eccettuati anche i casi di colpa).

Ragione della disposizione è così evidente e chiara che necessita di ben poche dilucidazioni, partendo essa dal principio che non bisogna diminuire, anzi, se possibile, accre-

scere, l'efficacia delle sanzioni penali minacciate ai contravventori all'obbligo della assicurazione, al fine che gli industriali sieno sempre maggiormente spinti all'osservanza della legge.

Procedura da seguirsi di fronte al Tribunale Arbitrale. — Tutto il procedimento contenzioso deve fondarsi — ed è bene che questo sia detto espressamente nella legge — sul principio oramai accolto dalla maggior parte delle legislazioni civili e difeso dai migliori trattatisti, della inversione della prova, secondo cui *la presunzione è che trattasi di infortunio e il non infortunio deve essere provato.*

Questo principio, oltre ad essere rispondente al concetto fondamentale della legge, il *rischio professionale*, si risolve anche in una grande semplificazione della procedura, in quanto l'operaio non sarà tenuto, come lo è oggi, ad una superflua e defatigante prova testimoniale, che non ha altro risultato che quello di allontanare la riscossione della indennità.

Rapida — non dimentichiamolo — deve essere la procedura nella liquidazione, sì amministrativa che contenziosa degli infortuni, e il principio fondamentale della inversione della prova, esplicitamente sancito dalla legge, conferirà grandemente a questa invocata celerità.

Fissato così il principio informatore di tutta la procedura contenziosa da osservarsi innanzi al Tribunale Arbitrale, veniamo ora a indicare, a sommi tratti, i particolari.

La legge attuale — come è noto — dispone la sola esenzione dalle tasse di bollo e registro, negli atti e documenti, necessari alla esecuzione della legge stessa; fermi restando i diritti di ufficiale giudiziario e di cancelleria. Ora, sempre succede che l'operaio non ha disponibili i danari (e non sono pochi) che occorrono per le notifiche delle citazioni, per le chiamate di causa, per le copie degli atti ecc. e quindi è inceppato nel suo diritto di adire la Magistratura da queste sue fatali strettezze finanziarie. Occorre perciò, sul sistema della legge Francese, ammettere l'operaio di diritto al gratuito patrocinio, esentandolo da ogni e qualsiasi spesa di ufficiale giudiziario, cancelleria, registro, ecc. Ciò del resto sarà in armonia col carattere che — crediamo — dovrà imprimersi al procedimento, carattere in tutto e per tutto conforme all'attuale rito penale.

La sola tassa — di cui reputiamo necessaria l'istituzione — è la tassa di sentenza, a carico del perdente, tassa che nel primo grado, proporzionalmente nella misura di L. 75, e nel secondo grado di L. 150. L'introduzione di tali tasse di sentenza non dovrebbe andare a beneficio del R. Fisco, ma bensì al fondo per le indennità da corrispondersi ai membri elettivi dei Tribunali Arbitrali e della Corte Suprema.

Le forme del procedimento noi proponiamo sieno quelle della udienza penale, sia per la maggiore rapidità, sia per il più efficace controllo della pubblica discussione. Il procedimento si deve quindi svolgere all'udienza, l'istruttoria deve essere orale, orale la discussione. E' naturalmente ammessa, come innanzi ai Tribunali Penali, la produzione di documenti e la presentazione di memorie scritte.

Come nella procedura penale, ed a differenza di ciò che si propone nel disegno di legge ministeriale, ogni accertamento e qualsiasi atto istruttorio, a cui proceda il collegio, deve essere, sotto pena di nullità, presenziato dalle parti o dei loro legali rappresentanti.

La nomina eventuale di periti medici dovrà essere, anch'essa, fatta secondo le norme della procedura penale, ciò che farà risparmiare gran tempo, come pure le operazioni dei periti si svolgeranno sempre secondo le norme del Codice di procedura penale.

È naturalmente riconosciuta alle parti la più ampia facoltà di difesa medica e legale: — cioè le parti possono intervenire assistite da avvocati e da periti di loro fiducia. A questo proposito, si obietterà forse da taluno che il sistema dei periti delle parti ha dato causa a inconvenienti gravi e deplorevoli e che quindi sarebbe bene, su questo punto, fare un'eccezione alle norme della procedura penale. Rispondiamo che non è da aderirsi a siffatto ordine di idee, fino a che non sia intervenuta una riforma generale dell'Istituto della perizia in tutta la nostra procedura giudiziaria: — sarebbe infatti strano che a tutte le altre classi sociali la facoltà della nomina dei periti di parte rimanesse intatta e fosse invece tolta al proletariato.

L'unica riforma necessaria da introdursi nella procedura penale riguarda la introduzione del giudizio.

Noi proponiamo che la introduzione al giudizio sia fatta direttamente dalla parte, mercé citazione. Il tribunale arbitrale sceglierà una udienza per settimana (il martedì ad esempio), nella quale potranno essere introdotti i giudizi: — quindi la parte non potrà che far cadere in quel giorno la data della introduzione alla causa.

In quella udienza settimanale, che potrebbe chiamarsi udienza introduttiva, il Tribunale arbitrale fisserà il giorno della trattazione e della discussione. Non occorrerà — naturalmente — nuovo atto di citazione, essendo sufficiente la diffida orale del presidente. La citazione dovrà essere notificata tre giorni prima della udienza introduttiva. In caso di contumacia del convenuto, restano ferme le norme della procedura penale: — non occorre rinnovare la citazione e il procedimento si svolge nell'assenza del contumace.

E per ridurre al minimo il mal vezzo della contumacia, della quale hanno dato e danno

CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO

Bilancio Consuntivo dal 1° Ottobre 1906 al 30 Giugno 1908.

organi rappresentativi a muoversi, al disopra di ogni partito o scuola, per conseguimento intero del suo programma di rivendicazioni.

Direzione e Amministrazione.

Art. 4. — La Confederazione Generale del Lavoro è diretta ed amministrata:

a) da un Consiglio Direttivo composto di 9 membri, fra i quali saranno designati 2 a formare il Segretariato esecutivo;

b) da un Consiglio Nazionale di vigilanza composto di 30 membri.

Non potranno far parte della Direzione della Confederazione Generale del Lavoro che operi organizzati nelle singole sezioni aderenti alle Camere del Lavoro ed alle Federazioni nazionali di mestiere che aderiscono alla Confederazione del Lavoro.

Art. 5. — Oltre all'osservanza del presente Statuto, il Segretariato ed il Consiglio Direttivo hanno i seguenti doveri:

a) dare esecuzione alle deliberazioni dei Congressi per la parte che loro spetta e provvedere a che le organizzazioni aderenti si attengano ai deliberati stabiliti dai medesimi;

b) curare la attuazione del programma stabilito nell'art. 3;

c) tenere al corrente il proletariato per mezzo del giornale confederale, di tutto il movimento operaio;

d) cooperare ed aiutare le Camere del Lavoro e le Federazioni nazionali di mestiere nel lavoro di propaganda e consolidamento della organizzazione, interessandosi altresì, se richiesti, a quanto fosse ritenuto opportuno per la risoluzione dei conflitti operai;

e) amministrare il capitale confederale.

Art. 6. — I membri direttivi della Confederazione Generale del Lavoro vengono eletti dal Congresso.

I componenti il Consiglio Direttivo, che venissero per qualsiasi motivo dichiarati decaduti o si dimettessero, verranno surrogati con gli appartenenti al Consiglio Nazionale a mezzo referendum.

Art. 7. — Le funzioni e le mansioni del Segretariato, del Consiglio Direttivo e del Consiglio Nazionale verranno disciplinate da apposito regolamento interno, convalidato ed approvato dagli eletti alla direzione della Confederazione.

Della Cassa Centrale.

Art. 8. — La Cassa Confederale viene alimentata:

a) da un contributo annuo per ogni confederato in ragione di cent. 5 per gli appartenenti al proletariato della terra e di cent. 10 per ogni confederato appartenente al proletariato dell'industria;

b) dalle sovvenzioni volontarie che le Cooperative confederate verseranno sui dividendi dei loro soci;

c) dai sussidi straordinari che le sezioni della Confederazione, per speciali condizioni finanziarie, potranno versare.

Per le sezioni ammesse a far parte della Confederazione in forza del secondo capoverso dell'art. 2, la quota confederale è:

a) di cent. 25 per gli appartenenti al proletariato agricolo;

b) di cent. 50 per gli appartenenti al proletariato industriale.

Il Consiglio Direttivo potrà ridurre la quota o rinunziare ad essa quando per le condizioni speciali di certe categorie di mestiere lo ritenga conveniente.

Del Giornale.

Art. 9. — Il giornale ufficiale della Confederazione è *La Confederazione del Lavoro* il quale verrà pubblicato settimanalmente.

Art. 10. — E' fatto obbligo a tutte le organizzazioni aderenti alla Confederazione dell'abbonamento annuale al giornale confederale.

Art. 11. — L'ufficio di Segreteria curerà la redazione del giornale, nominandone, in accordo con il Consiglio direttivo, il Direttore.

I corrispondenti del giornale confederale saranno di diritto i segretari delle Camere del Lavoro e delle Federazioni di mestiere e delle Cooperative aderenti alla Confederazione.

Norme generali.

Art. 12. — Verranno espulse dalla Confederazione quelle Federazioni, quelle Camere di lavoro e quelle organizzazioni autonome che non ottemperassero ai deliberati dei Congressi e a quanto è disposto nel programma confederale e nel presente Statuto.

Art. 13. — Il Congresso confederale sarà convocato quando sarà ritenuto opportuno dal Consiglio Nazionale di vigilanza; saranno però sempre interpellate le Sezioni a mezzo referendum per accordarsi sulla località.

Art. 14. — Il Segretariato curerà altresì la pubblicazione di opuscoli di propaganda e la polarizzazione per mezzo della stampa delle leggi sociali esistenti.

Direzione e Amministrazione.

Art. 4. — Verrebbe così modificato nella prima parte:

La Confederazione Generale del Lavoro è diretta ed amministrata:

a) da un Consiglio Direttivo composto di 9 membri compreso il segretario generale; due di essi saranno designati a formare insieme col segretario il Comitato Esecutivo.

Il resto come prima.

Art. 5. — *Invariato.*

Art. 6. — Si propone la seguente modifica:

Tanto il Consiglio nazionale di vigilanza che il Consiglio direttivo verranno eletti dal Congresso con votazione segreta.

Nella scheda per la nomina del Consiglio nazionale, il delegato non potrà scrivere più di ventiquattro nomi. Nella compilazione della lista dei candidati si deve tener conto delle varie regioni e della loro importanza dal punto di vista dell'organizzazione, in modo che tutte possano essere equamente rappresentate.

Art. 7. — I componenti il Consiglio direttivo che venissero per qualsiasi motivo dichiarati decaduti o si dimettessero, verranno surrogati con gli appartenenti al Consiglio nazionale mediante un referendum tra i membri del Consiglio nazionale stesso.

L'articolo 7 diventa 8, e resta così modificato:

Gli eletti a far parte del Consiglio nazionale sono i fiduciari della Confederazione nei paesi di loro residenza. Il Consiglio nazionale si riunirà, in via ordinaria, una volta all'anno, in principio d'anno, per esaminare la gestione morale e finanziaria dell'anno precedente e per fissare il programma di lavoro per l'anno incominciato; in via straordinaria ogni volta che sembrerà necessario. Il Consiglio direttivo si radunerà tutte le volte che il caso lo richiede.

Un regolamento interno disciplinerà il funzionamento dei vari poteri.

Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 diventano rispettivamente gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 e rimangono invariati.

Art. 9. — In base alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, prese nella seduta del 18 giugno u. s., il Comitato Esecutivo deliberava di presentare al Congresso il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 e la conseguente situazione patrimoniale.

Interpellati i suddetti revisori sul giorno più opportuno per procedere alla revisione, il Pinti rispondeva allegando la sua incompabilità ad intervenire negli affari della Confederazione, non appartenendo più all'organizzazione per cambiamento di mansioni professionali, e il Comitato Esecutivo, data l'urgenza, nominava a sostituirlo il compagno Ernesto Gondolo di Milano.

I revisori si riunirono il 17 agosto nella sede confederale e dopo la revisione formularono la seguente dichiarazione:

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

ENTRATA		USCITA	
Per quote confederali	L. 18584 88	Propaganda (Stampati e Convegni)	L. 727,85
Costituzione nuove Federaz.	L. 275 —	Riunioni di Comitati (Consiglio Direttivo e Cons. Nazionale)	L. 3298 30
Quota ex Segretario	L. 442 —	Stipendi	L. 7886 25
Contributi straordinari	L. 2496,50	Mobiliario	L. 564 30
Avanzo Congr. Resist. Milano	L. 346 —	Illuminazione e riscaldamento	L. 8 45
Contributo stampa tessero	L. 75 —	Spese di segreteria (cancellaria, ecc.)	L. 592 05
Proventi vari	L. 4000 —	Posta, telegrammi, piccole spese	L. 1140 07
Eredità Porlitz	L. 297 —	Segretariato internazionale	L. 3736 30
Rimborsi	L. 297 —	Stampa, prove e bozzetti tessero	L. 492 10
Varie	L. 36,35	Lavori straordinari	L. 246 70
		Stampa del giornale	L. 8321 50
		Spedizione e c. c. colla posta	L. 1191 28
		Acquisto libri	L. 14 70
		Stampati reclame per il giornale	L. 436 90
		Varie	L. 173 85
		Totale Uscita L.	33101 32
		Deficit a pareggio	L. 361 04
		A bilancio L.	32740 28
Totale Entrata L.	32740 28		

Cassa Scioperi		Situazione di Cassa	
Entrata	L. 15311 83	Presso la Cassa Depositi e Prestiti	L. 860 —
Uscita	L. 12195 30	In cassa	L. 1839 30
		Deficit della Confederazione a pareggio	L. 361 04
Cassa L.	3116 53	Totale a pareggio Cassa L.	3116 53

Situazione Patrimoniale

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Crediti verso le organizzazioni per tessero e marchette (quote confederali del 1907)	L. 738 90	Deficit della gestione	L. 361 04
Come sopra del 1908	L. 19035,32	Patrimonio netto della Confederazione	L. 20694 06
Crediti per abbonamenti al giornale	L. 610 —		
Mobiliario per L. 564,30 dedotto il 15 0/0	L. 479 66		
Materiali da consumarsi per i lavori degli uffici per L. 225, dedotto il 15 0/0	L. 191 25		
Totale Attività L.	21055 13	Totale a pareggio L.	21055 13

Il Segretario amministrativo
L. CHIAMETTI

I Revisori
ERNESTO GONDOLLO - CASIMIRO CAROSINI - RAFFAELE SERRANTONI

Il Consigliere delegato alla vigilanza amministrativa
G. B. CERUTTI

Revisione dei conti della Confederazione

Il Consiglio Nazionale, nella sua seduta del 19 febbraio u. s., nominava a revisori dei conti della Confederazione i compagni Carosini Casimiro, Pinti Clemente e Serrantoni Raffaele, membri del Consiglio stesso.

In base alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, prese nella seduta del 18 giugno u. s., il Comitato Esecutivo deliberava di presentare al Congresso il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 e la conseguente situazione patrimoniale.

Interpellati i suddetti revisori sul giorno più opportuno per procedere alla revisione, il Pinti rispondeva allegando la sua incompabilità ad intervenire negli affari della Confederazione, non appartenendo più all'organizzazione per cambiamento di mansioni professionali, e il Comitato Esecutivo, data l'urgenza, nominava a sostituirlo il compagno Ernesto Gondolo di Milano.

I revisori si riunirono il 17 agosto nella sede confederale e dopo la revisione formularono la seguente dichiarazione:

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

« Il Conto Consuntivo dal 1° ottobre 1906 al 30 giugno 1908 è stato revisionato e risulta esatto e veritiero. »

I sottoscritti incaricati della revisione dei Conti della Confederazione del lavoro hanno proceduto al loro compito colla maggior cura possibile controllando minuziosamente tutte le pezze giustificative tanto dell'Entrata quanto dell'Uscita ed hanno constatato al 30 giugno 1908 l'Entrata (Confederazione e Giornale) in lire 32.740,28 e l'Uscita in lire 33.101,32 con un deficit di lire 361,04.

È bene però notare che il deficit è puramente un deficit di cassa perché contro questo avanzano sia una cifra di lire 19.774,32 di crediti per marchette e per tessero non ancora pagate da parecchie e, pur troppo, non mecchine organizzazioni.

Si permettono inoltre i sottoscritti di esporre due loro osservazioni:

1° In merito al sistema di contabilità, il quale, pur essendo chiaro e regolare è — per così dire — troppo spezzettato in bollettini e registri di ersi, e potrebbe con vantaggio rendersi più omogeneo;

2° In ordine al servizio cassa fatto dalla

Cassa Depositi e Prestiti dell'Associazione Generale degli operai col sistema del Conto Corrente attivo e passivo, sistema che potrà essere consigliabile nel momento della costituzione della Confederazione quando ancora non poteva contarsi sopra una reale consistenza patrimoniale, ma che non è più conveniente ora che l'Istituzione si è irrobustita e può ormai far fronte a tutti i suoi impegni.

La Cassa scioperi dà invece un'Entrata di lire 15.311,83 ed un'Uscita di lire 12.195,30 con un avanzo di lire 3.116,53.

I revisori hanno inoltre proceduto ad una verifica di cassa generale fino al 17 agosto 1908 constatando un avanzo di cassa di lire 3.993,39 più lire 6,75 di cartoline-vaglia sospese perché non ancora conosciuta la destinazione che ad esse intendono dare gli speditori.

Torino, 17 agosto 1908.

ERNESTO GONDOLLO
C. CAROSINI
RAFFAELE SERRANTONI.

Rendiconto Cassa Scioperi

ENTRATA		USCITA	
Dall'ottobre 1906 al 31 dicembre 1907.		Sussidi alla Federazione nazionale lavoratori del mare ed alla Camera del lavoro di Genova	
Per lo sciopero del lav. del mare L.	1.674 —	Alla Federazionale naz. lavoratori della terra sciop. di Argenta	260,15
Pro scioperanti Terni ed Argenta	320,90	Alla Camera del lavoro di Terni pro serrati	1.442,65
» » di Argenta	104,90	Alla Feder. naz. lavoratori della terra pro scioperanti e vittime del Ferrarese	702,55
» serrati di Terni	1.602,70	Alla Fed. naz. Arti edilizie	2.200 —
» scioperanti e vittime del Ferrarese	492,55	» » operai metallurgici	1.000 —
» scioperanti muratori di Torino	105 —	» » Vetraria Milano	2.536 —
» metall. Savigliano	100 —	» » Ceramisti pro serrati di Doccia	100 —
» del Vetro bianco	173,30	Alla Fed. Ceramisti pro scioperanti di Napoli	50 —
Sottoscrizione pro scioperi in corso (metallurgici di Savigliano, muratori di Torino e Lavoranti vetro bianco)	5.121,98	Livorno - Camera del lavoro pro scioperanti di Pontedera	50 —
Pro fondo scioperi della Confederazione - Vari	501,70	Milano - Federazione metallurgica pro scioperanti di Torino	1.000 —
» dalla Cam. del lavoro Terni	5.000 —	Berna - Federazione Svizzera Arti Tessili	100 —
		Bologna - Alla Federazione nazionale lavoratori della terra pro scioperanti del Parmense	1.000 —
		Bologna, id. id.	90,40
		Totale uscita al 30 giugno 1908 L.	13.195,30
		Rimanenza in cassa	L. 3.116,53
		A pareggio L.	15.311,83
		Entrate dal 1° Luglio a tutt'oggi:	
		Riporto L.	15.311,83
Intra - Lega Cappellari L.	13,50	Roma - Lega Personale Economato Ospedali	p. 10 —
Imola - Serrantoni Raffaele	3 —	Berna - Federazione Metallurgica	p. 100 —
Milano - Cabrinri Angiolo	10 —	Bruxelles - Federazione dei Sindacati	p. 102,30
Bologna - Altobelli Argent.	5 —	Milano - Società Concordia, a mezzo Vitali Francesco	p. 65 —
Torino - Peraudo Alfredo	5 —	Vercelli - Camera del Lavoro	p. 95,10
Padova - Maran Ferruccio	4 —	Lecco - Camera del Lavoro	p. 100 —
Modena - Pagliani Bindo	3 —	Volturna - Vari compagni residenti in Austria, a mezzo Bonghi Giacomo	p. 15 —
Milano - Cleobulo Rossi	6 —	Milano - Federaz. postale-telegr.	p. 100 —
Reggio Em. - Bellelli Arturo	3,50	Torino - Lega Metallurgica	L. 453,80
Livorno - Ricciardi Cesare	12 —	Totale L.	16.353,03
Saravezza - Marchi Pietro	3 —		
Milano - Pinti Clemente	6 —		
Firenze - Pompeo Ciotti	4 —		
Roma - Lega ricamaristi in oro	31,40		
Genova - Lega vermicellai	5 —		
Milano - Diitta E. Bassi e C.	20 — p.		
Domodossola - Lega arti edilizie	10 — p.		
Varazze L. - Fra socialisti	44,40 p.		
Gallarate - Circolo Emancipazione	16 — p.		
	204,40		
Totale L.	15.311,83		

N.B. Le somme controsegnate con un p. ci furono inviate per gli scioperanti del Parmense.

Pubblicazioni della Conf. Gen. del lavoro

È uscito:
Ventun mesi di vita della Confed. del lavoro
Rapporto del Segretario generale R. Rigola al VII Congresso nazionale delle Società di resistenza.
Sommaro:
Osservazioni preliminari sull'organizzazione di resistenza; È sempre necessaria la organizzazione di resistenza? La resistenza, il ruolo dei consumi e i guadagni di una Federazione — L'organizzazione del consumo e l'esperienza di Reggio Emilia — La base granitica dell'azione di classe è nell'organizzazione e del lavoro — L'attuale organizzazione di resistenza — Sindacalismo rivoluzionario e disorganizzazione — Riassumendo
Relazione sul movimento dei soci e sull'andamento morale della Confederazione: Tabelle dimostrative delle forze organizzate e confederate: La lotta per vivere — Difficoltà di avvicinamento — Stojimento del programma confederale — Alleanze ed accordi — I partiti politici.
Attività dei Consigli direttivi e riassunto delle principali deliberazioni: Scioperi generali — La cassa di resistenza — Gli scopi politici — Partecipazione a congressi e convegni.
Attività degli Uffici: Cor

Appello alla solidarietà

Pro Tessitori Biellesi.

La Confederazione Arti Tessili ha diramato la seguente circolare che raccomandiamo vivamente a tutte le organizzazioni nostre aderenti.

La causa dei tessitori di Andorno e di Mongrando è davvero delle più simpatiche. Non vi sono in gioco soltanto degli interessi economici, ma vi è la Lega Industriale che vuole ad ogni costo fare i propri esperimenti di lotta contro le organizzazioni rifiutandosi di trattare con le legittime rappresentanze degli operai.

Come dice la circolare, per ben 75 giorni i due scioperi furono sostenuti dalle sole organizzazioni biellesi. Ora si tratta di alleggerire di qualche poco questo sacrificio, e di impedire che i padroni possano fare assegnamento su di una eventuale stanchezza da parte dei compagni che i sacrifici s'impongono.

Si tratta della difesa di un grande interesse fondamentale. E' d'uopo respingere il meditato assalto della Lega industriale.

La vittoria in questi scioperi non sarà soltanto la vittoria degli operai che vi sono impegnati, ma sarà vittoria del principio di organizzazione, principio a cui nessuno deve poter più impunemente attentare.

Preghiamo di inviare le offerte alla Confederazione Arti Tessili in Milano.

Il C. D. della Confederazione del Lavoro.

CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLE ARTI TESSILI

COMITATO CENTRALE - MILANO

Li 21 agosto 1908.

Spett. Comitato,

Da settantacinque giorni i tessitori e le tessitrici (circa 600) delle fabbriche di Mongrando e Andorno sono in sciopero per la conquista di un lieve aumento di salario e per il riconoscimento dell'organizzazione. I padroni, capitani della lega industriale del Biellese, con la presente lotta, intenderebbero demolire la nostra organizzazione, poiché essi vedono nell'elevarlo della classe operaia una diminuzione dei loro profitti.

Fin'ora gli scioperanti sono sempre stati validamente aiutati dai loro colleghi del Biellese, non esclusi i cappellai, i quali si sono tassati da soli con 500 lire settimanali.

Ma non è giusto pretendere che da soli i nostri colleghi del Biellese abbiano a sostenere questa lotta la quale oltretutto tendere alla conquista di un relativo maggior benessere per i compagni in sciopero è pure lotta di principio per il riconoscimento ed il rispetto della nostra organizzazione da parte della classe padronale; e poiché i padroni hanno concentrato tutte le loro forze col proposito di fiaccare la nostra resistenza fa d'uopo che anche da parte nostra vengano concentrate tutte le nostre energie per mettere in grado la nostra confederazione di fronteggiare come di dovere la battaglia.

Per fornire agli scioperanti pane e minestra ci occorrono 2.500 lire settimanali, ma, ripetiamo, non possiamo più oltre pretendere che il Biellese da solo sopporti questo peso. Abbiamo perciò pensato di rivolgere un appello alla solidarietà a tutti i lavoratori e lavoratrici appartenenti alla famiglia tessile d'Italia perché vogliano con sottoscrizioni straordinarie venire in aiuto ai colleghi e colleghe di Mongrando e di Andorno i quali eroicamente combattono una delle più belle e simpatiche battaglie del lavoro.

Il Comitato centrale della vostra Confederazione non lanciarsi questo appello ha fiducia di essere preso in considerazione da voi tutti organizzati e non; e mentre raccomanda ai Comitati sezionali di diramare subito per le fabbriche le schede di sottoscrizione, augura a tutti i compagni e compagne di non essere avari.

Per il Comitato Centrale:

Il Consigliere di Turno

CRIVELLI CARLO,

Il Segretario

RICCARDO RAO.

NB. L'importo delle sottoscrizioni dovrà essere sollecitamente inviato al nostro indirizzo: Confederazione Arti Tessili - Camera del Lavoro, Milano.

Sindacalisti... antirivoluzionari

Quanto più i disastri sindacalisti si moltiplicano in Italia e fuori, tanto più i teorici e i pratici del sindacalismo fanno una conversione... verso destra e dicono *raça* al rivoluzionamento, che hanno predicato fino a ieri e che predicheranno ancora domani, perché il sindacalismo senza rivoluzionamento diventa la cosa più... antisindacalista di questo mondo e lascerebbe i professori sindacalisti senza le rumorose e, ah! troppo spesso, teppistiche squadre.

Enrico Leone scrive in quell'*Internazionale*, che è l'organo più verbalmente rivoluzionario d'Italia, un articolo in cui dimostra la sua cultura sindacalista generica e la sua ignoranza specifica del sindacalismo della Confederazione Generale del Lavoro.

Secondo Leone « la stampa europea inganna o s'inganna descrivendo la Confederazione del Lavoro di Francia come la fucina della ribellione. La restaurazione della vecchia tattica non è nei suoi disegni ».

E la prova, secondo il Leone, — che è un professore, come s' sa, molto ingenuo, — sta proprio nello sciopero generale deliberato per protestare contro il massacro.

« La piattaforma dello sciopero generale è stata impostata contro la violenza del potere »; non si trattava, perciò, « di un attacco da muovere allo Stato, di uno sciopero insurrezionale ». « Se la violenza è nel metodo della Confederazione, non è sommarmente illogico protestare contro il governo che fa tirare all'esercito? Se i sindacalisti della Confederazione vogliono adottare la violenza come metodo di lotta, debbono essere persuasi della sua bontà: e allora nel divulgare e proclamare questo metodo dovrebbe essere il loro orgoglio e la loro missione. Tacerlo — per prudenza — sarebbe viltà. Applicarlo di straforo, approfittando del senso di sdegno dei proletari per i loro morti recenti, sarebbe criminosa ciurmeria e mancanza di coraggio dei propri convincimenti ».

« Dunque », si chiede l'ingenuo teorico del sindacalismo anti-intellettuale e anti-individualista, che non conosceva ancora la cronaca della spedizione colle rivoltelle e della barricata di cartapesta. E con questa bella logica panglossiana, che non fa una grinza, conclude che « evidentemente non può essere vero che la Confederazione sia in mano di un pugno di sanguinari ».

Sanguinari, mio dio, no; ma anarchici, sì, e lo sanno anche i cani. Anarchici orgogliosi e superbi, che considerano la massa una ciurma senza volontà, un cavallo da inforcare, la carne da cannone ai servizi delle minoranze volontarie, prepotenti e audaci. E gli ingenui proletari, anche questa volta, ci han messo la proletaria pelle. Ma cos'è un po' di sangue proletario sparso per la grandezza della santa causa rivoluzionaria? Cosa conta l'uomo di fronte all'idea dell'uomo redento? Chi può sapere quando suonerà la grande ora della catastrofe, della presa di possesso dell'impresa capitalistica, se non ce lo dice il fatto e la prova?

Il nostro Leone, però, non è un sindacalista alla Confederazione del Lavoro francese: è un sindacalista etico-economico, che ha letto e s'nuttegiato il suo bravo Pareto e i più accreditati filosofi pragmatisti. È un teorico, e non un uomo d'azione; non è un armigero, come De Ambris o come i Pasella, ma un uomo di studio, come Don Ferrante. Ama il quieto vivere e il tranquillo filosofare, e scrive perciò: « Senza che la formazione della nuova coscienza etico-economica della classe operaia si sia veramente formata mercé l'elevato tenor di vita che la forza delle sue organizzazioni è chiamata a conquistargli nella paziente opera quotidiana, una vittoria del proletariato strappata con la violenza sarebbe dannosa alla sua stessa causa. Non si tratta solamente di espropriare la borghesia! come credeva il vecchio socialismo; l'espropriazione non sarebbe, come prevede Pareto, che far sostituire una classe ad un'altra nel dominio della società... Il sindacalismo mostra di avere compreso questa verità. Esso è destinato perciò ad essere la fine di ogni demagogia popolare e di ogni fanfaronata della vecchia letteratura rivoluzionaria ».

Tutte cose già dette dal pontefice massimo del sindacalismo, l'ingegnere pensatore Giorgio Sorel, nel suo famoso *Avvenire dei Sindacati*, omai rimangiato dal professore, padre, che teorizza la violenza. Provi, l'ingenuo professore Leone, ad andare a raccontare e spiegare ai suoi fedeli queste cose, che noi ripetiamo tutti i giorni e per le quali siamo chiamati dai suoi discepoli venduti e

spie. Provi a raccontarle a quel gruppetto sindacalista bolognese, che ha intraso la sala ove erano radunati i rappresentanti della Confederazione, col plauso più caloroso e colla più viva riconoscenza del giornaleto che pubblica la sua dotta prosa. E ci saprà dire, poi, se salverà le brache sindacaliste dalle fiere orme dei discepoli... pedestri!

Nò basta Leone. Anche l'altro professore sindacalista, Arturo Labriola, in una intervista che dà conto dell'ultima formulazione del suo mutevole pensiero, dice che « se i sindacalisti costituissero un partito, che pretendesse di dirigere il movimento operaio, sia pure in senso rivoluzionario, si riprodurrebbe la situazione in cui si trovano ora, rispettivamente, Partito Socialista e Confederazione del Lavoro, perché nel primo e nel secondo caso avremmo direzione dallo esterno del movimento operaio e non sviluppo interno ed autonomo delle capacità contenute nel Sindacato di mestiere, il quale, o diretto dai riformisti o diretto dai rivoluzionari, sempre che sia diretto da qualcheuno, è un meccanismo incosciente, uno strumento di forze estranee, e non un organismo vivente, che attinge dal proprio interno le ragioni della sua vita e delle sue finalità ». Dunque, Sindacati neutri.

Quantunque il regio professore sindacalista sia del parere che l'organizzazione sia una cosa acefala e meccanica, patere in aperta antitesi con tutta la storia e l'esperienza del movimento operaio internazionale e che dimostra la specifica ignoranza del movimento operaio anche di questo secondo professore, — pure il periodo è degno di nota, perché in esso si butta a mare il rivoluzionario come sostanza a priori essenziale dell'azione sindacale.

Speriamo che Labriola accompagni il Leone nel viaggio a Bologna!

Terzo tra cotanto sennò, il cittadino De Giovanni, che l'*Internazionale* delega a cantare per le terre d'Italia la nota canzone del tradimento riformista di Parma — ah! il vile metallo riformista! —; il cittadino

De Giovanni, già segretario delle Camere del Lavoro di Parma e Torino e attuale condirettore dell'orchestra sindacalista di Parma, — insomma, un sindacalista pratico — disse al Congresso operaio di Piacenza: « Parlando di azione diretta non intendiamo accennare ad uno sciopero generale in permanenza od all'azione convulsiva delle masse. Questo è rivoluzionamento verboso. L'azione diretta non è che la tutela dei diritti e degli interessi proletari senza intermediari, lo studio delle condizioni, l'accordo di tutti i lavoratori per aumentare il loro benessere ».

Non è una grande scoperta, quella del De Giovanni, sindacalista pratico. È cosa vecchia e risale in Inghilterra al 1840. La guerra agli « intermediari » e al Partito, che il sindacalismo di De Giovanni lascia sopprimere, non è che una pagpagallega ripetizione, senza spirito critico e senza senso, degli attacchi degli anarchici francesi al cretinismo rivoluzionario guesdista.

De Giovanni farà bene, comunque, ad accompagnare i professori a Bologna!

E come questi nostri sindacalisti nostrani, anche i sindacalisti francesi, quanto più *sindacati* si liberano dalla tutela degli anarchici, virano di bordo e cercano di trarre l'agitata prora dal mare rivoluzionario, per guidarla nel tranquillo porto del corporativismo; fase sindacale che segue, normalmente, al rivoluzionamento delle origini, e che prepara l'azione sindacale compressa, cioè riformista, dell'organizzazione che ha raggiunta la sua piena maturità. Il sabotaggio è scomunicato; l'antimilitarismo è, soprattutto, diretto contro l'intervento delle truppe nei conflitti operai; lo sciopero è una ginnastica, ma serve anche alle conquiste quotidiane; lo sciopero generale si perde sempre più nelle nebbie del mito; l'azione diretta è quella cosa vecchierella e innocente di cui parla il nostro bravo De Giovanni.

È tutto questo, perché il sindacato è, per sua natura, anti-sindacalista-rivoluzionario. È rivoluzionario, come lo fu in Inghilterra intorno al 1830, e come lo è ancora in Francia, in Italia in Olanda, nella Svizzera francese, nei mestieri meno sindacati e nei periodi infantile e presindacale. Non lo è più nella misura in cui, rafforzandosi, l'organizzazione fa del sindacalismo sul serio, cioè la sua politica, non quella dei dottori, filosofi, professori, dilettanti, ignoranti sindacalisti.

Gran maestra l'esperienza e la realtà! Il fatto va più della teoria ed è tanto forte da obbligare persino i professori, in rivolu-

zione, — cioè, con licenza parlando, la gente più incapace a capire la vita di questo mondo tutto fatto per l'azione — a modificare i sistemi congegnati per trasformare utopicamente la realtà a seconda delle loro dette formule e per ridurre la vita nelle loro definizioni morte.

I sindacalisti... teorici sono gli ultimi utopisti e sono, per ciò stesso, la più allegra e la più innocente gente del mondo. Vedere i « se » e i « ma » dell'ottimo e candido professore Enrico Leone! Strana ironia dei nomi!

F. PAGLIARI.

I guadagni di una Federazione

Sapendo che la Federazione Edilizia — l'unica forse — conservava nei propri archivi i dati relativi alle sue agitazioni e ai suoi scioperi dal suo principio sino ai presenti giorni, abbiamo insistito con ogni premura per avere i dati sommari rappresentativi i miglioramenti cristallizzati in moneta. I calcoli costarono non poca fatica alla Segreteria, ma crediamo che la soddisfazione morale che i principali artefici di tanta encomiabile opera devono provare sia compenso alla fatica.

Noi diamo qui, ripetiamo, le cifre sommarie rigorosamente controllate. I molti dettagli che conducono a queste colossali cifre formeranno quanto prima oggetto di alcune speciali pubblicazioni dell'Edilizia stessa. È bene avvertire ancora che l'industria edile è fra quelle che non subirono alcuna rivoluzione interna rispetto al sistema di lavorazione, ma seguì una graduale evoluzione tecnica, ciò che non fa che rendere più solidi e più attendibili i nostri indizi.

Dal 1900 al 31 dicembre 1907 la Federazione impostò 455 movimenti. Per 53 di questi movimenti mancano i dati; 149 si risolsero con agitazioni senza astensione dal lavoro; 244 furono scioperi di conquista; 6 scioperi di difesa e 3 boicottaggi.

I 402 movimenti di cui si conoscono i dati furono fatti da 301 Sezioni: 223 di queste fecero una sola agitazione, 67 ne fecero due e 12 ne fecero tre. Ai movimenti presero parte 178.486 operai.

Dal totale di 178.486 operai vanno però detratte quelli che parteciparono a due o più agitazioni, cioè che il numero reale degli operai interessati in questi movimenti, ossia il numero degli operai che lottarono per conseguire i miglioramenti, si riduce ad un effettivo di 115.172.

Detti movimenti hanno portato alla massa che si è agitata durante il settennio i seguenti stabili miglioramenti annui:

Per mezzo delle agitazioni senza scioperi si sono ottenute ore 2.235.244 in meno di lavoro e L. 3.998.361 in più di salari.

Coi 244 scioperi si sono ottenute 3.942.230 ore in meno ogni anno e L. 8.261.354 in più di salario.

In totale: Gli operai per avere fatto le agitazioni e gli scioperi lavorano oggidì in meno 6.177.474 ore e guadagnano 12.259.715 lire in più all'anno.

Questo complessivo accresciuto reddito annuo di doppio ordine viene ripartito su ogni operaio nella misura seguente:

Ore in meno sulle condizioni preesistenti, da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 4 ore al giorno (1), ossia da un minimo di 50 ad un massimo di 400 ore all'anno. Salari, da un minimo di cent. 30 ad un massimo di L. 1,50 al giorno, esclusa la categoria dei fornai, che raggiunge un massimo di L. 2 al giorno in più, ossia di un minimo annuo che va da 66 a 74 lire e da 330 a 420 lire come massimo annuo di ciascun operaio.

Siccome poi i miglioramenti avvennero gradatamente nel settennio, come gradatamente si fece l'organizzazione e si imposero i movimenti, i calcoli danno per il settennio trascorso che i 115.172 operai edili hanno lavorato in meno ore 31.562.218, ed hanno percepito in più lire 43.139.924.

Ma i miglioramenti non sono tutti valutabili in questi 43 e più milioni di lire, perché si ha da tenere conto delle ripercussioni che le vittorie della resistenza hanno sulle condizioni generali.

Molti imprenditori si dispongono ad aumentare spontaneamente le paghe per prevenire ed evitare un'agitazione. Un aumento crea inevitabilmente una tendenza all'aumento ed alla livellazione delle condizioni.

Nei centri meno importanti i salari degli operai maestri di tutte le categorie dell'edi-

lizia, che erano in media di lire 2,50 per giornata, si fissarono per tutti indistintamente in un minimo di lire 3; e nei centri maggiori si elevarono da una media di lire 3 ad un minimo variabile, a seconda della importanza del mercato, da lire 3,60 a 4,35. Nella stessa proporzione aumentarono i salari dei manovali e degli apprendisti. Aumenti uniformi per tutte la maestranza, e che formano per così dire il livello sotto il quale il salario non scende.

Ma quanto costarono agli operai che si agitarono questi miglioramenti? Ecco che l'Edilizia è in grado di rispondere con delle cifre precise. Per giornate di sciopero gli operai perdettero lire 4.947.560; per sussidi distribuiti dalla Federazione lire 226.715 (1). Un totale di L. 5.124.275.

Le statistiche più accreditate denunciano 358.658 appartenenti alle arti edili. Di questi meno di un terzo, e cioè i 115.172 che parteciparono ai movimenti, si sarebbero ripartite le perdite in giornate. Le spese per sussidi poi vanno unicamente a carico degli organizzati, che nel caso toccarono appena una media del 40/0 di tutti gli operai che parteciparono alle agitazioni ed agli scioperi, mentre la massa organizzata che esercitò una pressione costante per il miglioramento generale della classe, cioè quella organizzata nella Federazione, non toccò negli ultimi anni che il 16,7/0 di tutta la maestranza (2).

Sforzi compiuti da pochi, i quali danno in breve giro di tempo circa 40 milioni netti a poco più di cento mila operai che si levano per i primi contro il capitale, più abbreviano considerevolmente la fatica diurna, più danno indirettamente dei vantaggi non calcolati che si riversano su tutta la massa, e finalmente danno gli immensi, incalcolabili vantaggi morali, quale la maggiore considerazione in cui l'uomo lavoratore è tenuto dalla società e la maggiore giustizia che gli si rende.

(Da *Ventun mesi di vita della Confederazione del Lavoro*).

(1) Richiamiamo bene l'attenzione del lettore su questa cifra. Alle 226.715 lire si devono aggiungere i pochi sussidi raccolti localmente. Pochi perché la Federazione ha sempre sussidiato gli scioperanti coi fondi della propria cassa di resistenza. Ma se anche la cifra si raddoppiasse con l'aggiunta dei sussidi raccolti nelle località dove vi fu sciopero, la cifra sarebbe pur sempre insignificante. Per sette anni di lotte, per centinaia e centinaia di scioperi che hanno fatto guadagnare ai lavoratori molti milioni in puro denaro, la Federazione non ha speso che qualche centinaio di migliaia di lire in sussidi. Quante, cioè, è capace di mangiare in un boccone un qualunque sciopero sindacalista parmense.

(2) Questa cifra, che togliamo da Pagliari, rappresenta la quota degli ultimi anni. Naturalmente in principio dell'organizzazione la percentuale era molto più bassa.

Nelle nostre Organizzazioni

La Camera del lavoro di Torino.

La relazione morale e finanziaria della gestione 1907-908 della Camera del lavoro di Torino rifà la storia delle burrasche che ha attraversato la Camera per merito del gruppetto sindacalista e che hanno trovato larga eco nella stampa quotidiana. Alla compatta resistenza delle sane energie organizzate riuscì, però, di vincere la tracotanza della minoranza sindacalista e la riforma dello statuto camerale, invano da questa ostacolata, fu portata felicemente in porto.

L'attività della Camera fu multiforme nel campo della propaganda, della resistenza, dell'aiuto a movimenti locali e nazionali, dell'istruzione, del collocamento, ecc. L'ufficio collocamento parrucchiò collettivamente operai fissi e duecentosessantadue provvisori; l'ufficio di collocamento per gli altri mestieri 394 operai, senza contare che molte categorie (panattieri, grissinieri, metallurgici, cuochi e camerieri, caffettieri, ecc.) hanno propri uffici di collocamento nei seno delle proprie organizzazioni.

Gli scioperi più importanti furono quelli dei muratori, dei metallurgici e dei tessitori, ai quali parteciparono circa 23.000 persone.

Le tessere prelevate pel 1908 sono state 17.127, delle quali 14.887 dalle Sezioni di città e 2240 dalle Sezioni della provincia. Le sezioni che hanno prelevato il maggior numero di tessere in città sono quelle dei metallurgici (4001); dei dipendenti dal Municipio (1400); dei compositori-tipografi (710); dei lavoratori dello Stato (guerra) (693); dei muratori (612); dei pellettieri (576); dei panattieri (500); dei ferrovieri (500). Le Sezioni sono complessivamente 95.

(1) In certe località la giornata di lavoro prima delle agitazioni era persino di 14 ore.

Anche l'attività finanziaria è stata notevole. L'entrata in totale fu di L. 21.227 dal 1° maggio 1907 al 30 aprile 1908 e la spesa totale di L. 22.133.

Le entrate superano di L. 3619 e le spese di L. 8268 quelle del 1907.

Tra le entrate figurano L. 9145 per tessere; L. 2000 in sussidi (Alleanza Cooperativa L. 2000; Associazione generale operai L. 500; Cooperativa lavoratori in legno L. 150; Ufficio del lavoro Roma L. 300); L. 930 da feste, conferenze, ecc.; L. 4489 per fondo scioperi; L. 1238 per la Confederazione del lavoro.

Tra le spese rileviamo L. 4292 per la segreteria; L. 319 per l'ufficio di collocamento; L. 951 per la propaganda in città

e fuori; L. 5342 per gli scioperi e L. 1200 per la Confederazione del lavoro. Le altre spese riguardano l'aditto, l'illuminazione, la manutenzione e l'adattamento dei locali, la corrispondenza, ecc.

Il patrimonio della Camera al 1° maggio 1905 era di L. 5794.

Come si vede da queste cifre, malgrado le numerose e dolorose traversie, la Camera di Torino ha compiuto anche in quest'ultimo periodo una feconda opera in pro dell'organizzazione operaia. È da deplorarsi soltanto che presso un così importante istituto proletario non funzioni ancora un ufficio medico-legale come quello istituito dalla Camera del lavoro di Milano e che il Consorzio operaio per gli infortuni sia nato-morto.

Pretore e della Cassazione di Torino (31 die. 1904).

La massima affermata è la seguente: « La concessione fatta dai proprietari intervenuti ad evitare uno sciopero è obbligatoria anche per quei proprietari che alle trattative rimasero estranei rivestendo gli Interventi la qualità di gestori di affari di questi ultimi tutte le volte che con lievi sacrifici e con equie concessioni abbiano avuto vantaggio tutti i proprietari. »

Il vantaggio dei proprietari consiste secondo le citate sentenze — nell'aver evitato i danni dello sciopero.

Questa massima farà splancare gli occhi a quanti concepiscono ancora il « diritto » coi concetti del vecchio e feroce individualismo.

Per costoro parrà una mostruosità il dover piegare ai patti di una Commissione da essi non autorizzata né riconosciuta.

Ma il Pretore di Borgo S. Donnino (Sentenza 8 Settembre 1904, appellante Ing. G. Bassani da sentenza del Giudice Conciliatore di Soragna) risponde: « troppo comodo riesce a tenersi nascosti quando la bufera imperversa — per poi farsvi avanti, quando è tornato il sereno, a negare al vicino pietoso, che faceva a sue spese porre a coperto la roba vostra, che non inciarco gli avevate dato al riguardo. »

In questa azione della collettività il Pretore ravvisa una figura giuridica che sta tra l'« actio negotiorum gestorum » e l'« actio de rem in verso », vale a dire un principio di diritto che ha la sua fonte nel fine romano, nella parte regolante l'autorizzazione alla gestione degli affari degli assenti.

Siamo, in altri termini, di fronte alla figura del quasi contratto quale è definito dall'art. 1160 Cod. Civile.

Il Pretore si chiede: « Ma perché la Commissione stipulò per tutti i proprietari di Soragna e quindi anche per coloro, che non erano presenti alle trattative o impediti non avevano avuto modo sia di rimettersi al lei senso, sia d'inibirle di scendere a patti coi futuri scioperanti, evidentemente periva un affare d'altri per quanto fosse connesso col proprio in modo da non potersi disgiuntamente amministrare. « La sua intromissione negli affari degli altri proprietari non presenti costituisce un fatto volontario e lecito? Indubbiamente. « La Commissione promise l'uno e venti non certo uomo depravandoli e nemmeno per « begli occhi dei mezzadri, ma per evitare la « iattura dello sciopero, che tutti i proprietari « direttamente o indirettamente avrebbe colto ». »

Ma il Pretore dice di più. « Se anche il signor Ingegnere Bassani, anziché non farsi vivo durante il periodo « cuto dell'agitazione dei contadini si fosse mostrato a essere propizio alla Commissione già ricordata di stipulare per lui, tale proibizione non avrebbe valso un bel nulla, come non varrebbe il dissenso di uno dei « tre viandanti dai malandrini catturati ad impedire agli altri due di pagar la taglia « per la liberazione di tutti e tre, agendo poscia « contro il dissidente pulso sborso della sua « quota in base all'articolo 1144 del C. civile. « La Commissione dei proprietari e fittavoli « ha bene amministrato l'affare degli altri proprietari di Soragna e quindi anche dell'ingegnere Bassani? »

« Ottimamente, perché con lievi sacrifici, « con equie concessioni assicurò ai proprietari « e fittavoli tutti e quindi anche al signor « Bassani il raccolto del grano compromesso « dal o sciopero, che stava per essere dichiarato. »

« Il signor Bassani invece si lagna di quanto « onestamente rispettabili persone animate da « sensi civili, umani e saggi fecero per lui? « Ciò dimostra che molto a ragione il diritto « romano prima, il nostro poi sottrassero il « giudizio sull'utilità della gestione alla « ratifica del dominus negotii per assegnarlo al « Magistrato, imperocché sia nella natura degli uomini di compiacersi maggiormente di « fruire d'un vantaggio a spese altrui, che di « rendere giustizia a prezzo di pecunia a chi « qualche beneficio con suo sacrificio ne abbia « apportato ». »

Tuttocò è sbalordito, penserà il poddargoso conservatore che legge. No; tuttocò è semplicemente le equità che diviene diritto. « Il problema della giustizia — osserva il Pretore Mistrali, estensore della sentenza — assume oggi ad una importanza capitale e mai si tenterà di risolverlo con i vizi concetti tradizionali che hanno ormai fatto il loro tempo e non sono sufficienti ad appagare la coscienza delle folle. »

La Camera del Lavoro di Ravenna — che chiamerà il magistrato, nel nome di questo nuovo diritto che si elabora e si afferma tra la febbre della nostra civiltà — a giuicare le estreme resistenze della vecchia an ma feudale dimostra di aver mirabilmente intesa la complessa, organica, avveduta azione di civiltà assegnata alla organizzazione operaia.

Per la conclusione dei fatti di mezzadria nel Ceresole.

La Federazione braccianti del Comune di Cervia invita i proprietari ed affittuari terzi del Comune alla riunione che si terrà in Castiglione venerdì 21 corr. alle ore 20 per trattare in merito ai contratti di mezzadria e terza coltura asciutta.

Restano anche avvertite le Leghe aderenti alla Federazione perchè mandino il loro rappresentante ed a non fare prima dell'accordo nessun contratto di mezzadria.

Per la Federazione: C. BATTISTINI.

Provincia di Modena. Congresso Federale.

In seguito al disaccordo manifestatosi fra i componenti il Comitato Federale tutti i presenti si trovano d'accordo nel dare le dimissioni e convocare subito il Congresso di tutte le Leghe per il giorno di Domenica 23 Agosto, alle ore 9, purché si pronuncino sulla verenza sorta e sull'indirizzo che deve prendere la Federazione.

Ordine del Giorno:

- 1. Nomina del Comitato Federale in seguito alle dimissioni di tutti i membri.
2. Indirizzo che deve prendere la Federazione.
3. Varie.

Norme

Ogni Lega deve mandare un proprio rappresentante qualunque sia il numero degli iscritti.

Si fa caldo appello che nessuna Lega manchi. Mirandola, 4 Agosto 1908.

p. Il Comitato Il Segretario G. RICCI.

Provincia di Parma.

L'adunanza del Comitato di Soccorso. Martedì, 11 agosto, nel pomeriggio, nei locali della Redazione dell'Ida ebbe luogo l'adunanza dei membri del Comitato nazionale di Soccorso.

I convenuti dopo avere dato parere contrario alla domanda di prestito avanzata da una cooperativa della provincia, e ciò perchè questo non è nelle attribuzioni del Comitato stesso, passò ad occuparsi del e norme da adottarsi per la distribuzione dei sussidi alle famiglie degli sfrattati, carcerati e processati ed alle cooperative di consumo.

Queste norme — sulle quali richiamiamo l'attenzione degli interessati — furono riassunte in questi duesti due ordini del giorno che il Comitato ebbe a votare in fine di seduta.

Per i sussidi alle Cooperative:

« Il Comitato di Soccorso, in merito ai sussidi alle Cooperative deliberati dal Congresso di Bologna (29 luglio) in relazione alla inchiesta Dugoni, Pagliani e Zannoni, riconferma che tali sussidi — qualunque ne sia stata o ne possa essere la misura, in proporzione dei fondi disponibili — debbono servire ad indennizzare le cooperative stesse dei crediti fatti a scioperanti durante lo sciopero e prima, e divenuti inesigibili in conseguenza dello sciopero stesso. »

Per i sussidi agli sfrattati, processati, ecc. « Il Comitato, riconosciuto la necessità di dare sussidi a singole vittime, ricorda che tali sussidi si concederanno soltanto a coloro che dichiarano di non potere essere ulteriormente aiutati dalla Camera del Lavoro, provino di essere organizzati, di avere partecipato allo sciopero e di trovarsi realmente in bisogno. »

Sottoscrizione pro scioperanti del Parmense.

Table with 2 columns: Name and Amount. Includes Busto Arsizio (Milano) - Casa del Popolo (7.90), Pilastr (Ferrara) - Lega Miglioriam. bovai ed obbligati (31.20), Abbiategrasso (Milano) - Camera del Lavoro (26.40), Livorno - Camera del Lavoro (15.55), Torino - Confederazione Generale del Lavoro (275.10), Milano - Federaz. Ital. Lavor. Libro - Sez. di Roma (47.70), Monza - Camera del Lavoro (284.45), Vienne (Francia) - Raccolte dal Comitato pro Parma (63 -), Ceretto Lonellino (Pavia) - Raccolte da Baldi Giuseppe (31.35), Cento (Ferrara) - Camera del Lavoro (120 -), Reale (Bologna) - raccolte da 2 soci (1.50), Tortona (Pavia) - Camera del Lavoro residuo sottoscrizione (1.35), Mantova - Confederazione Socialista (22 -), Mirandola (Modena) - Federazione Lavoratori della terra (660.98).

A riportarsi L. 36481,48

AGLI OPERAI SCALPELLINI

La Federazione edilizia avvisa tutti gli operai scalpellini a diffidare di ogni richiesta di mano d'opera per l'Egitto poichè risulta che individui appositamente assoldati tentano, speculando sulla buona fede degli operai, di far incetta di crumiri, allo scopo di provocare una diminuzione delle tariffe vigenti su quel mercato.

In guardia dunque. « Gli operai prima di lasciarsi adescare da qualsiasi promessa, possono rivolgersi per più dettagliate informazioni alla Federazione edilizia. »

Avviso ai Metallurgici.

La Federazione dei metallurgici della Svizzera ci comunica che a Baden è scoppiato uno sciopero nella fabbrica di articoli in metallo della ditta Oderlin & C., nel quale sono impegnati 450 operai fra tornitori, fonditori e pulitori.

Come al solito, le ditte estere, credendo che il proletariato italiano sia tutto composto di crumiri, hanno mandato i loro triapi in Italia, per reclutare operai e mandarli a Baden a sostituire gli scioperanti.

I fonditori, tornitori e pulitori in metalli, sono specialmente avvisati.

MOVIMENTO CAMERALE

Camera del lavoro di Firenze.

Ai Consigli direttivi delle Leghe.

La Giunta esecutiva, convinta che ogni Consiglio direttivo di Lega federata alla nostra Camera del lavoro sarà convinto sulla opportunità e la necessità di far partecipare la propria Lega al Congresso nazionale della resistenza che sarà tenuto in Modena nei giorni 6, 7, 8 e 9 settembre, vi fa presente che, secondo le disposizioni del Comitato Esecutivo, più Leghe di una stessa località e non superanti insieme i 5000 soci, possono delegare un solo rappresentante, purché scelto fra i soci di queste Leghe, oppure fra gli organizzatori degli enti confederati (cioè segretario o membri della Giunta esecutiva).

Quindi, la Giunta esecutiva stessa, per facilitare l'adesione di un maggior numero di Leghe, vi prega di voler versare a questa segreteria una quota unica di L. 2, che sommata colle altre quote, dovrà servire alle spese di addebi. di viaggio e di permanenza dei rappresentanti medesimi.

Vi raccomandiamo di tener presente che occorre conoscere entro il 25 corrente se costata Lega intende di aderire o meno al Congresso e alla proposta che colla presente circolare vi facciamo.

Salute e solidarietà. Firenze, 17 Agosto 1908.

Per la Giunta esecutiva Il segretario: S. DEL BUONO.

Camera del lavoro di Cagliari.

È aperto il concorso al posto di segretario di questa Camera del lavoro, con lo stipendio mensile di L. 40 aumentabili dopo tre mesi di buona prova.

Rivolgere le domande alla Commissione esecutiva della Camera del lavoro — Cagliari. La Commissione esecutiva.

Camera del Lavoro di Roma e Provincia.

Concorso al posto di Segretario Propagandista.

È aperto il concorso al posto di Segretario propagandista di questa Camera del lavoro. I concorrenti dovranno dimostrare di avere larga conoscenza pratica delle organizzazioni di resistenza e di legislazione sociale.

Dovranno aver compiuto i 25 anni e non superati i 40.

Le domande non più tardi del 15 settembre p. v. dovranno essere indirizzate alla Commissione Esecutiva di questa Camera del lavoro presso la quale trovasi il Regolamento interno che fissa le mansioni del Segretario e dovranno essere corredate di tutti i documenti atti a provare le qualità di organizzatori dei concorrenti.

Lo stipendio è di L. 180 mensili posticipate. I concorrenti dovranno presentare inoltre la loro domanda in carta semplice corredata dei seguenti documenti:

- 1° Certificato di nascita
2° Certificato di sana costituzione
3° Certificato penale
4° Certificato di moralità
I documenti dovranno avere data non anteriore ai tre mesi.

Il Segretario avrà la nomina di tre mesi a titolo di prova, e potrà non essere confermato di due anni in due anni, salvo il licenziamento per forza maggiore.

Il prececlo dovrà assumere l'ufficio entro un mese dalla partecipazione di nomina, altrimenti sarà ritenuto come dimissionario.

Movimento Operaio Nazionale

I Lavoranti Fornai Livornesi in agitazione.

Un po' in ritardo facciamo cenno di questa agitazione, causa la gran quantità di materia che avevano da pubblicare. L'ultimo concordato, e cioè le ultime tariffe; furono stabilite nel 1892, ed a ragione il Consiglio Direttivo dell'organizzazione Livornese dei Fornai, nella carta circolare, accompagnata a nuova tariffa, diretta ai padroni, dice che i salari devono cambiare ed aumentare in proporzione delle nuove continue esigenze della vita, facendo rilevare come dal 1892 i salari dei fornai non ebbero mai nessun aumento.

NUOVA TARIFFA.

Table with 2 columns: Description and Price. Includes Per un forno lavorando due uomini (L. 6 -), Per due forni lavorando due uomini ed un ragazzo (4.60), Impastatore (4.50), Raggio (1.35), Per tre forni lavorando tre uomini (4.60), Impastatore (4.35), Aiuto (4.10), Per quattro forni lavorando quattro uomini, dei quali i primi tre alle condizioni qui sopra con l'aggiunta del gestore (ultimo uomo) (3.85).

Table with 2 columns: Description and Price. Includes Sopra forni (3.20), 5° forno (3.80), 6° forno (3.40), Scampolo fino a Kg. 80 (2.40), Pane francese (0.35), Per ogni pastone del peso da 12 a 14 Kg. (0.35).

Table with 2 columns: Description and Price. Includes Operaio addetto ai lavori (0.20), Rinfresco (0.40), Scocchia (0.40), Livetto (0.80).

Per sette forni lavoreranno due stufe, cioè fino a 5 forni 4 uomini, gli altri due forni due uomini in più alle condizioni come sopra.

Tutti gli altri diritti, cioè: due libbre di pane al giorno per ciascun operaio, farina, giornate doppie, e una baroccata di stipa sia per Pasqua che per Natale, le scouiture di balle in ragione di 3 Cent. ciascuna restano acquisiti.

Operai addetti alle macchine. Gli operai addetti alle impastatrici meccaniche, restano con la tariffa in vigore, ma però sarà rimesso l'uomo che era stato tolto. L'informatore avrà diritto a tutto l'aumento come sopra.

Ufficio di collocamento. Presso la Camera del lavoro sarà istituito un ufficio di collocamento per la classe dei lavoratori panettieri, ai quale i proprietari dovranno rivolgersi ogni qualvolta occorrerà loro nuovo personale.

Biposo settimanale. Ogni lavorante avrà diritto al riposo settimanale, fissato d'accordo col proprietario; alla supplenza provvederà l'ufficio di collocamento.

Federazione Nazionale lavoratori della Terra

BOLLETTINO SETTIMANALE

Il rappresentante della Federazione Nazionale nella Commissione Permanente d'Emigrazione.

La Società Umanitaria di Milano accogliendo i voti di vari Congressi ha deciso d'istituire accanto al proprio Ufficio della emigrazione una Commissione permanente per agevolare all'Ufficio stesso lo svolgimento del programma assegnatogli.

A far parte di detta Commissione la Federazione nazionale dei lavoratori della Terra ha destinato il contadino Eugenio Stanghellini, di Forlì.

Provincia di Bologna. Per il Congresso Nazionale della resistenza.

La Federazione Provinciale dei lavoratori della terra ha diramato la seguente circolare: « Informammo già tutte le Leghe, con apposita Circolare, dell'importantissimo Congresso Nazionale della Resistenza, che avrà luogo in Modena nei giorni 6 - 7 - 8 - 9 Settembre p. venturo.

Da quella Circolare e dall'ultimo numero della Squilla, potrete rilevare come la Confederazione del Lavoro, ordinatrice del Congresso, abbia, tra le altre norme, stabilito che: « più Leghe di una stessa località e non superanti insieme i cinque mila Soci possono delegare un solo rappresentante purché scelto fra i Soci di queste leghe, oppure fra gli organizzati degli Enti confederati.

In base a tale norma v'invitiamo a tenere, con la massima sollecitudine, dei Convegni Mandamentali e Comunali e formare così aggruppamenti di leghe coloni e braccianti federali allo scopo di nominare il vostro rappresentante per il Congresso della Resistenza di Modena.

Fatto questo ogni lega di braccianti e di coloni dovrà per l'adesione attenersi alle prescrizioni stabilite nella circolare spedivita.

Speriamo che comprenderete quanto sia importante e doveroso per noi il portare al Congresso della Resistenza in compatto gruppo i rappresentanti della nostra Federazione Provinciale.

Nella prossima grande assise del proletariato i lavoratori della terra del Bolognese devono essere in prima fila.

Convegni per nuovo patto colonico.

Bazzano. — Il 7 corr. nella sala del Consiglio Comunale si riunirono i rappresentanti delle leghe coloni di Monte S. Pietro, Montevoglio, Castello di Serravalle e dopo una lunga discussione formularono il memoriale contenente i miglioramenti al patto colonico da presentarsi alle Conosciazioni padronali, le quali mercoledì 19 corr. discussero le proposte fatte.

Per la Federazione era presente Raffaele Serrantoni.

Bologna. — In questi giorni si aduneranno in una sala della Prefettura di Bologna i rappresentanti della Società Agraria e della Camera del Lavoro d'Imola per iniziare la discussione per concordare un unico patto colonico.

Il nuovo patto colonico avrà effetto retroattivo per il corrente anno agricolo.

I rappresentanti della Camera del Lavoro sono: Cassani Enrico, Quarantini Francesco, Xella Giuseppe coloni, Samoggia prof. Massimo, Zannoni prof. Ausonio, Galli Romeo, Zambianchi rag. Arturo.

Casalechio di Reno. — Il 16 corr. i coloni della lega di Casalechio formularono il memoriale sul miglioramento del patto colonico da presentarsi ai proprietari ed elessero una Commissione di 4 coloni e del rappresentante la Federazione Raffaele Plerantoni.

Provincia di Forlì.

Movimento agrario.

Cesena. — L'Assemblea Generale della Fratellanza Contadini, constatando che non esiste in Cesena un giornale esclusivamente dedicato al movimento operaio, ed augurando che per lo sforzo concordato di tutti i lavoratori organizzati del territorio, sia possibile la creazione di un tale organo, delibera d'invitare ai quattro periodici locali le comunicazioni giudicate di interesse pubblico, ed incarica il proprio Segretario della redazione di queste comunicazioni fermo restando il concetto che l'invio debba essere immediatamente sospeso a quei periodici che ne trascurassero la pubblicazione integrale.

Un piccolo incidente a una macchina crumira.

proveniente da Borello, è accaduto presso il ponte del Savio, dove si era riusciti a persuadere i due conducenti a rinunciare di condurre oltre la macchina. Ma, sopraggiunta la forza pubblica, la macchina fu fatta proseguire.

Sappiamo che i due conducenti sono iscritti alla lega braccianti; uno di essi è anche iscritto al partito repubblicano!

A Bora e Felcino, per accordi intervenuti fra la lega e i signori Gualtieri, si sono inchiusi 10 braccianti per ogni macchina.

Merato Saraceno. — La macchina crumira, dopo aver subito parecchie disgrazie, trebbiando un giorno e riposando due, ha finalmente rinunciato del tutto, abbandonando il campo alle nostre macchine, le quali, seguite dai braccianti e in numero di otto o nove, finiscono speditamente la trebbiatura. Indubbiamente la bontà della nostra causa, la nostra sicurezza e il serio contegno dei braccianti hanno conquistato in nostro favore l'opinione pubblica, la quale ha finito col fiaccare la tracotanza di quei padroni e preli, che in un momento di aberrazione fecero venire la macchina crumira da Rimini.

E così abbiamo vinto completamente! Al disopra della conquista materiale, che non è gran cosa, e se mai non ha che maggiormente dimostrato il bisogno del nostro bracciantato e la sua volontà al lavoro, è singolarmente importante il valor morale dell'adozione del principio per parte dei nostri proprietari e coloni. Accettando i braccianti, essi hanno dimostrato di essere convinti che l'abolizione dello scambio d'opere, invece di essere la rovina e la negazione del principio di mezzadria, è una riforma che dovrà effettuarsi per una necessità dell'agricoltura già in via di sviluppo e di miglioamento.

Provincia di Ravenna.

La Camera del Lavoro cita in giudizio gli agrari fedifraghi.

Lo scorso anno la Lega coloni di S. Maria in Fabriago, diede pubblica disdetta del patto colonico, estendendo l'agitazione ad altri 9 comuni della Provincia e chiedendo la nomina di una commissione per la revisione del patto stesso.

Ed infatti il 9 agosto fu discusso ed approvato un Concordato fra la Commissione dei proprietari e la Commissione operaia, nel quale si determinarono i punti di riforma da introdursi nel Capitolato Agrario e nei patti colonici del Comune di Lugo, stabilendo condizioni di perfetta mezzadria che vennero sottoscritte dalla grande maggioranza dei proprietari.

Del pari le leghe mezzadri di Massa, Conselice, Alfonsine, Fusingano, Bagnara, Russi, Lugo, Cervia, Bagnacavallo, S. Agata si agitarono per ottenere la revisione del patto colonico, ed in seguito a tale movimento si nominò una Commissione che ebbe l'assistenza del Segretario della Cattedra Ambulante e del Segretario della Camera del Lavoro di Ravenna.

Detta Commissione addivenne alla conclusione di un capitolato (che trovavasi depositato agli atti della Cattedra Ambulante) modificante il vecchio patto colonico.

Ora alcuni proprietari delle zone indicate, commettendo una vera e propria violazione di patti o ritenendosi non vincolati dalle deliberazioni della Commissione (dopo aver goduto però dello stato di tranquillità prodotto dall'opera della Commissione stessa) si rifiutano di sottomettersi ai patti conclusi.

Anzi un signor Baracca Enrico e Contessa Bianchi Paolina in Baracca domiciliati in Lugo hanno citato il loro colono Golinelli Domenico presso la Pretura di Lugo, intimandogli la sottomissione al vecchio patto che per ipotesi si chiama mezzadria.

Ma prima del sig. Baracca la Camera del lavoro aveva provveduto a diffidare a mano d'uscire i proprietari rifiutanti l'accettazione del patto nuovo concluso di comune accordo dalle Commissioni padronali ed operaie.

Le ragioni dei coloni saranno sostenute dagli avvocati Babini e Berenini. La causa è interessante perché investe, attraverso una vecchia figura giuridica, un campo nuovo di dibattito.

In materia esiste già un precedente di fortissima autorità perché suffragato dalla tripla sentenza del giudice Conciliatore, del

costi deplorabile esempio, gli istituti assicuratori, noi crediamo opportuno il sancire la norma seguente: — « le sentenze contumaciai sono immediatamente eseguibili, nonostante opposizione od appello e il contumace è tenuto a pagare doppia tassa di sentenza, e ciò indipendentemente dall'esito dell'appello e dell'opposizione ».

Le sentenze debbono essere rese — come in penale — subito dopo finito il dibattimento, e pubblicate mediante lettura del semplice dispositivo all'udienza. Si hanno così i vantaggi grandissimi della celerità, della serenità del giudizio; e la parte non avendo né il tempo né il modo di avvicinare i giudici. — E' naturale, meno nei casi di contumacia, dispensata e defatigatrice, abolita la notificazione delle sentenze, come pure è abolita la registrazione — altra pratica inutile e costosa.

Viene mantenuta naturalmente — la sola notificazione della sentenza contumaciale. Però, la parte che voglia immediatamente eseguire contro il contumace la sentenza, è tenuta, contemporaneamente alla esecuzione, a notificare alla parte escussa il dispositivo della sentenza, di cui si procede alla esecuzione. Questo dispositivo dovrà essere rilasciato su richiesta della parte, appena resa la sentenza, dalla cancelleria del Tribunale arbitrale.

Il personale sussidiario del Tribunale arbitrale sarà, naturalmente, composto di Cancellieri e Ufficiali Giudiziari distaccati dalle sedi locali di Pretura e di Tribunale.

Circoscrizione del Tribunale Arbitrale. — Grave questione è quella della competenza territoriale del Tribunale Arbitrale, in quanto in alcune provincie a densa industria non potrà funzionare un solo Tribunale, in oio la maggior parte del tempo. Bisogna perciò accontentarsi di una formula generale, lasciando poi al Regolamento — e questa è una delle sue naturali funzioni — il determinare il numero e le sedi dei vari Tribunali arbitrali.

Secondo noi la formula migliore sarebbe la seguente: — « In ogni capoluogo di provincia sono di regola istituiti Tribunali arbitrali composti, ecc. ecc. E' data facoltà al governo di determinare nel regolamento, sentite le rappresentanze delle parti, il numero e le sedi dei Tribunali suddetti, sia istituendone più d'uno nelle provincie maggiore industriali, sia estendendo la competenza di un Tribunale a più provincie, e nelle regioni di minore industrialismo ».

In una parola i tribunali potranno essere *circondari, provinciali, interprovinciali* a seconda della intensità industriale delle varie regioni in cui sono istituiti.

B) La Corte Suprema arbitrale.

Le sentenze dei Tribunali arbitrali noi non crediamo debbano essere inappellabili. La appellabilità è superiore garanzia di giustizia, è garanzia di equità e di serenità nell'esame dei fatti e di rigidità e di coscienza giuridica nella valutazione del diritto e nell'applicazione delle leggi. Ora noi pensiamo che il proletariato non debba permettere che, proprio a suo danno, si faccia tal strappo alle norme più intangibili e sacre del diritto comune. Perciò il principio della appellabilità deve essere solennemente affermato.

L'esame degli appelli dalle sentenze dei Tribunali arbitrali noi crediamo debba essere deferito alla cognizione di una Suprema Corte arbitrale, sedente in Torino, presieduta da un Presidente di Sezione di Corte di Cassazione, e composta di due rappresentanti dell'Ufficio del lavoro, di cinque rappresentanti operai, eletti a scrutinio diretto e segreto dai membri operai dei Tribunali di primo grado e di cui uno deve essere medico e un altro avvocato, e di cinque rappresentanti degli industriali eletti nella medesima maniera e di cui uno deve essere un medico e l'altro un avvocato.

Non possono — naturalmente — essere eletti magistrati della Suprema Corte arbitrale i giudici di Tribunale di primo grado.

L'appello dalle sentenze dei tribunali di primo grado deve avvenire — ed è questa una deroga alla procedura Penale — entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza.

Esso avverrà mediante ricorso scritto presentato alla Cancelleria del Tribunale arbitrale che emise la sentenza gravata di appello, la quale cancelleria curerà la immediata trasmissione dell'appello stesso e del relativo incartamento alla Cancelleria della Corte Suprema.

Questa ne stabilirà lo svolgimento a udienza fissa, avvertendone le parti almeno quindici giorni prima.

La procedura della Corte Suprema arbitrale è quella in vigore avanti le Corti di Appello penale.

La sentenza è resa subito dopo il dibattimento ed è naturalmente inappellabile, né può prodursi contro di essa ricorso in Cassazione.

C) Indennità ai giudici del Tribunale e della Corte Suprema arbitrale.

Garanzia assolutamente necessaria per la serietà del giudizio e la serenità del giudicato è la indipendenza dei magistrati. Per questo anche la dottrina borghese vuole — spesso, è vero, più a parole che a fatti — la indipendenza dei giudici, che dichiara inamovibili e autonomi da ogni ingerenza del potere esecutivo.

Ora, accioché i membri dei Tribunali e della Corte Suprema arbitrale possano offrire serie garanzie di indipendenza, occorre che essi siano indennizzati convenientemente del

loro delicato e difficile lavoro. Specialmente i membri operai, contro cui si potrebbe, approfittando della loro condizione di economica inferiorità, esercitare la arrogante prepotenza della minaccia, debbono essere posti in condizione tale da essere fuori del campo di tiro delle ignobili armi con cui talvolta si vince e si spezza la resistenza più salda e tenace. L'operario magistrato in specie, e in genere ogni magistrato dei Tribunali e delle Corti di cui proponiamo la istituzione, deve respirare un'aria non ammorbatata di sospetto e di paura, deve essere posto tanto in alto, che non possano giungere a lui le basse arti dirette alla estorsione della sentenza: — egli deve giudicare e decidere completamente indipendente, non preoccupato dalle conseguenze che per sé e per la sua famiglia potrebbe avere il suo giudizio, sicuro di sé e della sua coscienza, perché sicuro di essere al riparo da vendette e persecuzioni.

L'indennità perciò si impone, in modo assoluto e irrefutabile. Altrimenti — e lo diciamo colla più profonda, ineccepibile convinzione — la riforma procedurale invocata e caldeggiata da noi si risolverebbe in un peggioramento dell'attuale stato di cose, in una vera e propria turpitudine.

Si dirà da alcuno, spaventato: — e la spesa? La spesa — risp ndiamo — non sarà poi tanto grave, in quanto provvederemo ad essa, in parte, nella istituzione dei Tribunali e della Corte arbitrale, della indennità ai loro membri elettivi, specialmente operai.

O si accetta questa condizione; o si rimane allo *status-quo*. Le Commissioni giudicatrici dell'On. Cocco-Ortu non le vogliamo assolutamente, non intendiamo in nessuna maniera subire.

Questo il nostro dilemma, in cui è sintetizzato tutto il nostro programma relativamente alla riforma procedurale della Legge infortunisti.

LODOVICO D'ARAGONA
Relatore.

CONCLUSIONI

Il Congresso,

ritenuto

che il progetto ministeriale per la riforma della legge sugli infortuni è da respingersi intormentando, mirando esso a falcidiare gli indennizzi spettanti agli infortunati, e a sopprimere ogni garanzia di loro difesa; e che la grande importanza sociale della legge infortunisti esige, in luogo d'una riforma elaborata nell'interesse esclusivo degli istituti assicuratori e degli industriali, una organica e larga integrazione, sia riguardo ai limiti dell'assicurazione, sia riguardo al suo funzionamento, per cui, sull'esempio delle legislazioni più moderne, sempre più si estenda la protezione sociale dei lavoratori;

considerando

che la base di un efficace funzionamento della legge, in rispondenza ai suoi fini essenziali, è la *Cassa unica di Stato per il servizio delle assicurazioni sociali* e conseguentemente per quello degli infortunisti; che pertanto, nell'attesa che questo grandioso principio di sistemazione organica della previdenza sociale divenga realtà legislativa, occorre procedere ad alcune assolutamente urgenti modificazioni, delle quali è sentita la necessità ed è impellente il bisogno

Delibera

di impegnare la *Confederazione del lavoro*, i rappresentanti operai nel Consiglio superiore del lavoro e nel Parlamento a iniziare, anche d'accordo coi gruppi politici parlamentari, una larga agitazione diretta a ottenere le seguenti riforme alla vigente legge infortunisti:

1. Limiti di applicazione della legge.
1. Estensione dell'obbligo di assicurazione ai contadini e, in genere, a tutti gli operai, qualunque sia la loro occupazione, il loro numero e le condizioni del lavoro.
2. Assimilazione delle malattie professionali agli infortunisti.

B) Indennità, loro misura e liquidazione.

3. Innalzamento del minimo di salario annuo, base delle liquidazioni per inabilità permanente o per morte a lire 750, e del minimo della mercede giornaliera, base delle liquidazioni per inabilità temporanea, a lire 250; abolizione del salario annuo massimo di lire 2000; corresponsione, in caso di morte, di un indennizzo pari a sei salari annui.
4. Corresponsione dell'intera giornata nei casi d'inabilità temporanea assoluta, qualsiasi la durata dell'infortunio.

5. Ammissione della domanda di revisione al di là del termine di due anni, nei casi in cui le conseguenze dell'infortunio si siano manifestate oltre il termine suddetto e sia inopinabilmente stabilito il nesso di causalità fra sinistro e invalidità.
6. Abolizione del versamento delle indennità non minori del 50/100 alla Cassa di Previdenza.
7. Ammenda da L. 5 a L. 5000 da pagarsi dagli Istituti assicuratori in caso di violazione dei termini per la liquidazione delle indennità, di cui all'art. 11 della legge;
8. Ammenda da L. 50 a L. 6000 in caso di ritardo nel pagamento (violazione dei termini di cui sempre all'art. 11) oltre la corresponsione degli interessi agli infortunati.

C) Osservanza dei regolamenti preventivi.

9. Rigida applicazione dei regolamenti per la prevenzione degli infortunisti, con espressa facoltà all'infortunato, in caso di sinistro provocato da inosservanza dei regolamenti suddetti, di convenire innanzi al Tribunale Civile l'industriale responsabile, indipendentemente da qualsiasi procedimento penale.

D) Riforme al procedimento contenzioso.

10. Istituzione:
 - a) di Tribunali arbitrali (circondari, provinciali o interprovinciali) di prima istanza, presieduti da un presidente di Sezione di Corte d'Appello e composti di quattro rappresentanti degli operai (di cui uno medico e un altro avvocato) eletti a scrutinio diretto e segreto e da quattro rappresentanti degli industriali e imprenditori (eletti essi pure colle medesime norme), la cui competenza sia estesa a tutte le controversie riguardanti l'applicazione della legge infortunisti, eccettuati i procedimenti contravvenzionali e le controversie riflettenti i casi di colpa;
 - b) di una Suprema Corte Arbitrale, presieduta da un presidente di Sezione di Corte di Cassazione e composta di due rappresentanti dell'Ufficio del lavoro, di cinque rappresentanti degli operai di cui uno medico e l'altro avvocato (eletti a scrutinio diretto e segreto dai rappresentanti operai dei Tribunali arbitrali di primo grado) e di cinque rappresentanti degli industriali e imprenditori (eletti essi pure colle medesime norme) e a cui sia demandato il giudicare in caso di appello.

11. Procedura fondata sul principio della inversione della prova; oralità del dibattimento, nomina dei periti, pronuncia delle sentenze, ecc. ecc.; secondo il rito penale.

LODOVICO D'ARAGONA, relatore.

Il mezzogiorno si risveglia.

Il 3° Congresso Operaio Calabrese
Nicastro, 19-20 settembre 1908.

Abbiamo ricevuto l'ordine del giorno di questo Congresso, riferiamo che desso è molto importante ed i problemi posti alla discussione invertono le più importanti questioni che si agitano nel meridionale.

Noi non potendovi partecipare, auguriamo che i lavoratori calabresi si sappiano fortemente organizzare nelle loro società di previdenza, di cooperazione e di resistenza, abbandonando gradatamente certe forme di riunioni fatte a base di Comitati di onore, di illumi-

nazioni, di banchetti, forme che non si addicono troppo alla miseria morale ed economica delle classi lavoratrici del mezzogiorno.

ORDINE DEL GIORNO.

1. Relazione del Comitato provvisorio per la Federazione Regionale della Previdenza, ed approvazione del relativo statuto; relazione del Comitato per il giornale, organo della Federazione medesima. (Relatori: prof. Giovanni Patari; sig. G. Cosco Mazzuca, della Società operaia di Tavernara).
2. Nomina del Consiglio direttivo della Federazione.
3. Le leggi speciali a favore della Calabria in rapporto alle Società Operaie e Cooperative della regione. (Relatore: avv. Angelo Greco).
4. La questione dei demani comunali e le Società agricole. (Relatore: avv. Cato Fiore Malacrinis, presidente della Società Agricola di Nicastro).
5. Per l'istruzione professionale-operaia in Calabria. (Relatore: avv. Alfonso Frangipane).
6. L'assicurazione alla Cassa Nazionale di Previdenza degli operai. (Relatore: da essere delegato dal Consiglio Generale dell'Istituto medesimo).
7. La missione di propaganda Cooperativa in Calabria. (Relatore: da essere delegato dal Consiglio di vigilanza della Lega Nazionale delle Cooperative).
8. Proposte eventualmente presentate dalle Società aderenti al Congresso.

Possano partecipare al Congresso le Società di Resistenza, di Previdenza e di Cooperazione: le adesioni devono essere mandate alla Camera del Lavoro di Catanzaro.

Dalla Beneficenza alla Previdenza

È dimostrata l'impossibilità secolare della beneficenza a sopprimere ai bisogni di milioni d'uomini o bersagliati dalle avversità od impotenti al lavoro. È quindi un dovere di capitale importanza per ogni individuo quello della previdenza.

Nessuno nega ormai più all'uomo il diritto all'esistenza, ma sono i metodi escogitati dagli statisti ed ancora timidamente applicati dai governi che dimostrano insieme l'impotenza e l'insicurezza dei sistemi praticamente usati.

Le pensioni di Stato che fissano il limite d'età a 60 anni, rappresentano una faccenda poco esatta, quando si sappia che le statistiche assegnano una media di 65 anni per l'età dell'uomo, osservando inoltre che la media dei lavoratori diminuisce ancora di 7 od 8 anni.

Le casse pensioni quindi sul tipo della Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni di Torino sono dunque di gran lunga preferibili, imperocché dopo 20 anni d'associato con lire 1,05 al mese si assicura una pensione che, dai calcoli preventivamente fatti, può raggiungere un massimo di L. 200 annue, e così via via del doppio, del triplo o del decuplo secondo che il socio è iscritto da una a dieci quote.

La bontà dell'istituto, che ormai si raccomanda per lo sviluppo che in soli 14 anni può ottenere e per la scrupolosa onestà colla quale viene amministrato, è corroborata pure dal controllo stesso del Governo che obbliga l'impiego dei fondi in rendita di Stato ed altri titoli similari.

Il capitale sociale raccolto nel primo anno e che raggiunge appena qualche centinaio di migliaia di lire, nel secondo oltrepassa il milione, aumentando in seguito in misura matematica tanto da oltrepassare nel marzo di quest'anno i 32 milioni, mentre al 31 dicembre 1907 era di soli 30 milioni.

Attualmente i soci iscritti sono 360 mila per circa 600.000 quote, in base ai calcoli di progressività nelle iscrizioni e con quelle degli interessi accumulati, si può quasi sul certo affermare che tra 6 anni, cioè quando i primi soci andranno per la prima volta in pensione,

la Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni di Torino sarà diventato un istituto di potenza formidabile, perché avrà a propria disposizione un capitale di circa 400 milioni.

Sorge quindi il dovere in ogni cittadino italiano previdente, in ogni padre amante della sua famiglia di associare se stesso e la sua famiglia a detta Cassa, per procurarsi dopo soli 20 anni una buona pensione, o per fornire un fondo dotale alle proprie figlie, un reddito annuo per i suoi figli, i quali verranno posti al sicuro delle asperità della vita.

Chiedere statuti e programmi gratis alla Sede Centrale di Torino, via Pietro Micca, n. 9 od al Succursali di Napoli, Galleria Umberto I, angolo 83 — di Milano, Piazza Castello, n. 5 — di Bologna, via Indipendenza, n. 61, oppure alla Agenzia locale.

Corrispondenze

Agitazione Zuccherieri.

Codigoro (Genova). — Martedì (18), telegraficamente chiamato, venne a Codigoro il Segretario della Federazione Nazionale dei Zuccherieri, il compagno Aldo Bozzani di Bologna, perché la Direzione del Zuccherificio Eridiana non voleva discutere su alcune questioni locali.

Ma dopo un breve colloquio fra Direzione e il Segretario Bozzani, presente anche Giovanetti della Camera del Lavoro, tutto fu concluso con grande soddisfazione degli operai e della cittadinanza, immediatamente venne dato ordine ai proprietari per l'escavazione delle Barbabietole, e così entro settimana si darà principio alla campagna saccarifera.

Registriamo con piacere questa bella vittoria proletaria combattuta con calma e compattezza.

In Pretura.

— Sono comparse oggi (11) davanti al nostro Pretore 12 leghiste di Massenza e Mesola ree di aver gridato crumiri contro degli operai che lavoravano in un fondo boicottato dalla lega. Borghesia e Prete avevano molto lavorato per istruire questo processo, ma tutto fu inutile perché solamente 4 vennero condannate con pene variabili da 10 a 15 giorni col beneficio della legge del perdono, tutte le altre furono assolte.

Furono difese splendidamente dall'avvocato Francesco Baraldi.

Comizio pubblico.

— Ad iniziativa della lega operaia di Bosco Mesola fu tenuto martedì sera (18) un Comizio pro *Scuola Laica*, oratore ufficiale Guido Podrecca direttore dell'Asino. Presentato dall'avv. Baraldi membro della Direzione Provinciale Socialista e da G. Giovanetti Segretario della Camera del Lavoro di Codigoro, prese la parola il valente oratore Podrecca che continuamente veniva interrotto da vivissimi e prolungati applausi.

Il comizio riuscì imponente per il grande concorso di popolo che entusiasmato dalla parola dell'oratore lo volle più volte alla ribalta. Tale giornata resterà memorabile per quei lavoratori, ed anche per il prete padrone.

Trascriviamo nuovamente l'articolo 10 dello Statuto Confederale:

« Le organizzazioni aderenti alla Confederazione del Lavoro hanno l'obbligo di abbonarsi al Giornale « La Confederazione del Lavoro ».

Invitiamo le organizzazioni a volere compiere sollecitamente questo loro dovere, inviando l'importo dell'abbonamento di L. 2,50 per un anno.

GHIANALE ALBERTO, gerente responsabile.

Tipografia Cooperativa - Torino, corso Valdocco, 15.

UFFICIO CENTRALE

Via Manzoni, 9
Telefoni: 83 65 e 81-37
con Uffici corrispondenti presso la Camera del Lavoro dei principali centri urbani dell'Italia settentrionale e centrale.

L'Ufficio risponde anche a quesiti relativi all'emigrazione interna dei lavoratori dei campi e all'emigrazione all'estero essendo collegato agli Uffici dell'Umanitaria che espressamente se ne occupano

Uffici di Collocamento della "Società Umanitaria," di Milano

Consortiati con la Camera del Lavoro e con l'Unione Femminile

Per gli emigranti in Italia: Segretario per le migrazioni all'interno
Per gli emigranti all'estero: Consorzio per la tutela degli emigranti in Europa

Bollettino N. 86

Milano, 19 Agosto 1908.

Domande e offerte di posti

OPERAI ed OPERAIE delle INDUSTRIE SI CERCANO:

- 10 Verniciatori da fabbrica per Milano e provincia. Salario medio: L. 3,25 al giorno.
- 4 Fabbri in quadratura per Milano. Salario minimo: cent. 40 l'ora.
- 4 Calderai ribattitori per Brescia. Salario minimo: cent. 40 l'ora.
- 6 falegnami in genova per Milano. Salario minimo: cent. 35 l'ora.
- 4 Sarte da donna per Milano. Salario: da L. 2 a 2,50 al giorno.

Si offrono:

Camrieri d'albergo e ristoranti. — Litografi macchinisti e trasporteurs. — Legatori e legatrici. — Aggiustatori e tornitori. — Commessi e fattorini in genere.

NEI SERVIZI DOMESTICI

SI CERCANO: Domestiche per Milano, età da 17 a 30 anni. Mensile da L. 15 a 25.

Si sconsigliano gli operai di recarsi a Milano senza aver prima interpellato le locali organizzazioni di mestiere, anche quando siano chiamati direttamente dalle Ditte industriali. Si avverte inoltre che né l'Ufficio di Collocamento, né la Camera del Lavoro, né l'Umanitaria danno sussidi di sorta, per nessuna ragione.